

REGOLAMENTO

PER LA

CUSTODIA, DIFESA E GUARDIA

DEI FIUMI, TORRENTI

ED OPERE ANNESSE

COMPRESI NELLA PRIMA E SECONDA CATEGORIA

secondo gli articoli 11 e 12 della legge 10 marzo 1865, allegato I.

Leopoldo

FIRENZE

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1879



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 91, 92, 93, 94, 125, 126, 135, 172, 366, 375
e 377 della Legge 20 marzo 1865, Allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Uditi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di
Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito *Regolamento*, visto d'ordine Nostro dal Ministro
Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, *per la custodia, difesa e guardia
dei fiumi e torrenti compresi nella prima e seconda categoria delle opere
idrauliche.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,
sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-
servare.

Dato a Firenze, addì 15 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. GADDA.

REGOLAMENTO
PER LA
CUSTODIA, DIFESA E GUARDIA
DEI FIUMI, TORRENTI
ED OPERE ANNESSE
COMPRESI NELLA PRIMA E SECONDA CATEGORIA

a senso degli articoli 93 e 94 della legge 20 marzo 1865, Allegato F

TITOLO PRIMO.

CUSTODIA DEGLI ARGINI DEI FIUMI E TORRENTI.

CAPO I.

Divisione degli argini in tronchi e disposizioni relative.

Art. 1.

La diretta custodia degli argini dei fiumi e torrenti indicati negli articoli 93 e 94 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche viene affidata a *Custodi, Sotto-custodi e Guardiani*.

Questi Agenti prestano giuramento nelle mani del Prefetto o di un suo delegato.

Di tale prestazione si deve stendere dichiarazione in calce all'atto di nomina.

Art. 2.

Gli argini dei fiumi e torrenti sono divisi in *tronchi* della lunghezza non minore di sei chilometri.

Art. 3.

Ogni tronco, secondo l'importanza del fiume o torrente, avrà uno od al più due *Guardiani* ed un *Sotto-custode*. In casi speciali potranno essere affidati due tronchi ad un *Sotto-custode* e ad un *Guardiano*. Un determinato numero di tronchi sarà sotto la vigilanza di un *Custode*.

I fiumi o torrenti di minore importanza possono per la loro intera lunghezza essere affidati ad un solo *Custode* o *Sotto-custode*.

Art. 4.

Ogni tronco sarà fornito di uno o due idrometri, aventi la sommità a livello del ciglio dell'argine, e sui quali verrà notato il segno di guardia. La graduazione avrà origine al pelo di magra ordinaria.

Per i torrenti di non troppo estesa larghezza gl'idrometri potranno bastare alternati fra i tronchi di destra e quelli di sinistra.

Ove non potesse bastare in altezza una sola asta d'idrometro, se ne porranno due od anche tre, le cui graduazioni si facciano seguito l'una all'altra.

Art. 5.

Sulla proposta degl'Ingegneri-Capi, e sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, spetterà al Ministero determinare la divisione degli argini in tronchi, l'ubicazione e la qualità degl'idrometri ed anche, in ordine al presente Regolamento, il ruolo organico del personale di vigilanza.

Art. 6.

Lungo il ciglio esterno degli argini saranno posti segnali o colonnette di pietra indicanti il confine fra tronco e tronco, oltre quei segnali che, secondo la pratica locale, si troveranno utili e necessari.

CAPO II.**Doveri dei Custodi.****Art. 7.**

Ogni Custode deve stabilire la sua residenza nel luogo od entro limiti territoriali da indicarsi nell'avviso di concorso, di cui agli articoli 128 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 8.

Nessun Custode può assentarsi dalla sua residenza quando il fiume o torrente si trova o minaccia di porsi in piena.

Nello stato ordinario delle acque, occorrendogli d'allontanarsi dalla sua residenza, dovrà riportarne il permesso in iscritto dall'Ingegnere di sezione, quando l'assenza non superi tre giorni, e dall'Ingegnere-capo quando trattisi di un tempo più lungo, purchè non superi un mese; nel qual caso spetterà al Prefetto di accordarlo. Quando fosse colpito da malattia dovrà darne immediata notizia all'Ingegnere di sezione per i provvedimenti opportuni.

Art. 9.

Il Custode deve vigilare che i Sotto-custodi ed i Guardiani da esso dipendenti soddisfacciano completamente e lodevolmente ai rispettivi loro obblighi, e scoprendo mancanze o negligenze ne fa rapporto all'Ingegnere di sezione.

Eguale vigilanza esercita sul Personale addetto al maneggio dei sostegni e delle chiaviche esistenti lungo gli argini affidati alla sua ispezione, regolandone il servizio a norma dei bisogni.

Art. 10.

In via ordinaria, ogni Custode deve percorrere una volta al mese tutte le arginature e i corsi d'acqua affidati alla sua custodia, e presentare all'Ingegnere di sezione un circostanziato rapporto sulle condizioni delle arginature, sui lavori di manutenzione da farsi e sugli abusi e contravvenzioni che avesse scoperto.

È pure tenuto a fare quelle gite che pel buon andamento del servizio gli sono ordinate dall'Ingegnere di sezione.

Art. 11.

Spetta ai Custodi di esaminare tutti i rapporti dei Sotto-custodi e di trasmetterli sollecitamente all'Ingegnere di sezione, corredandoli delle loro osservazioni ed informandolo delle disposizioni date per ragione d'urgenza.

Parimente devono i Custodi trasmettere subito ai Sotto-custodi gli ordini dati dall'Ingegnere di sezione e vegliare che siano prontamente eseguiti.

Art. 12.

I doveri dei Custodi pel servizio di piena, per l'assistenza alla compila-

zione dei progetti, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per la custodia dei magazzini idraulici e per l'accertamento delle contravvenzioni, sono determinati nei Titoli II, III, V e VI di questo Regolamento.

Art. 13.

È dovere dei Custodi di prestarsi a tutti quegli altri lavori di tavolino che loro sono commessi dall'Ingegnere di sezione relativamente ai tronchi affidati alla loro custodia.

Art. 14.

È vietato ai Custodi di occuparsi per estranei in oggetti che possano distrarli dai loro doveri o che abbiano qualsiasi attinenza coll'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.

Ai Custodi che mancassero ai loro doveri potrà essere sospeso dall'Ingegnere-capo lo stipendio fino a dieci giorni, dandone notizia al Prefetto. La sospensione dallo stipendio per un tempo più lungo e la dimissione dal servizio saranno decretate dal Prefetto, sentito l'Ispettore di circolo ed il Consiglio di prefettura.

Copia del decreto di dimissione sarà dal Prefetto inviata al Ministero.

Verrà apposta ai Custodi come mancanza l'aver ommesso di denunciare a tempo debito una contravvenzione che conoscessero o dovessero conoscere.

CAPO III.

Doveri dei Sotto-custodi.

Art. 16.

Ogni Sotto-custode deve abitare in località vicina, e possibilmente nel mezzo del suo tronco, e non può assentarsi dalla sua residenza quando il fiume o torrente si trova o minaccia di porsi in piena.

Nello stato ordinario del fiume o torrente, accadendogli di doversi allontanare dal rispettivo tronco, dovrà riportarne il permesso dal Custode, quando l'assenza non ecceda tre giorni, e dall'Ingegnere-capo se trattasi di un tempo più lungo, purchè non superi un mese, nel qual caso spetterà al Prefetto di accordarlo.

Art. 17.

È dovere di ogni Sotto-custode di vigilare il Guardiano del rispettivo tronco e di fare pronto rapporto al Custode od all'Ingegnere di sezione secondo le circostanze, ed a norma delle disposizioni dell'Ingegnere-capo, qualora scopra che il Guardiano stesso non adempie diligentemente ai suoi doveri, salvo il disposto del seguente articolo 23.

Lo stesso farà rispetto ai Manovratori dei sostegni e delle chiaviche, di cui è tenuto a vigilare e regolare il servizio secondo i bisogni.

Art. 18.

Ciascun Sotto-custode deve percorrere tutto il suo tronco almeno due volte per settimana, segnare nel libretto del Guardiano le annotazioni prescritte dall'articolo 34, e fare settimanalmente un rapporto scritto al Custode od all'Ingegnere di sezione, secondo che stabilirà l'Ingegnere-capo, di ogni osservazione che avrà avuto occasione di fare, sia sullo stato dell'arginatura, sia intorno agli abusi o contravvenzioni relative alle disposizioni di polizia delle acque pubbliche, rendendo conto altresì di ogni altra incombenza di servizio adempiuta durante la settimana. Nei casi urgenti dovrà far visite, e manderà rapporti straordinari.

Art. 19.

Calate le acque dopo una piena, ed anche dopo una mezza piena, ciascun Sotto-custode deve percorrere, in compagnia del Guardiano, l'intero tronco affidatogli, e praticare diligentemente tutte quelle ispezioni, misure e scandagli che occorrono per presentare al Custode od all'Ingegnere di sezione, secondo verrà stabilito dall'Ingegnere-capo, un pronto rapporto, nel quale siano indicati partitamente tutti i guasti avvenuti, segnalando in particolar modo quelli che richiedono pronto riparo.

Art. 20.

Ricevendo avviso dal Guardiano di qualche guasto dell'arginatura o di qualche abuso a pregiudizio del buon regime del fiume, il Sotto-custode deve recarsi immediatamente sul luogo, e, nel caso di guasto, compilare un succinto rapporto della natura ed entità di questo; quando il guasto dipenda da una contravvenzione, dovrà stenderne il verbale per gli effetti di Legge.

Il rapporto od il verbale, di cui sopra, verrà subito trasmesso al Custode o all'Ingegnere di sezione, secondo stabilirà l'Ingegnere-capo, valendosi all'uopo del Guardiano, qualora il Sotto-custode non possa farne spedizione per la posta, o per altro mezzo sicuro senza spesa.

Art. 21.

Ogni volta ne siano richiesti, devono i Sotto-custodi accompagnare gli Ingegneri od il Custode nelle visite lungo i rispettivi tronchi, e prestar mano nel caso di rilievi tecnici.

Art. 22.

Per le contravvenzioni accertate dai Guardiani, i Sotto-custodi che ne siano richiesti dovranno prestarsi alla compilazione del verbale, qualora il Guardiano non sia in grado di scrivere.

Art. 23.

L'Ingegnere-capo, tenendo conto del luogo di domicilio dell'Ingegnere di sezione, dei Custodi e dei Sotto-custodi, e quindi delle rispettive distanze, stabilirà in quali casi i Sotto-custodi debbano direttamente trasmettere i loro rapporti agl'Ingegneri di sezione, ed in quali casi e per quali titoli debbano rivolgersi ai Custodi.

Art. 24.

I doveri dei Sotto-custodi durante il servizio di piena, come assistenti ai rilievi ed all'esecuzione dei lavori, per l'accertamento delle contravvenzioni e per la custodia dei magazzini idraulici, vengono determinati nei Titoli II, III, V e VI di questo Regolamento.

Art. 25.

Gli articoli 13, 14 e 15 sono applicabili anche ai Sotto-custodi, colla differenza quanto alla dimissione che questa potrà essere decretata dal Prefetto, sentito il solo Ispettore di circolo. Copia di questo decreto sarà inviata al Ministero.

CAPO IV.**Doveri dei Guardiani.****Art. 26.**

I Guardiani devono avere la loro abitazione prossima quanto è possibile al mezzo del rispettivo tronco o parte di tronco, e non possono cambiarla senza preventivo permesso dell'Ingegnere di sezione.

Art. 27.

Ogni Guardiano deve provvedersi a proprie spese dei seguenti oggetti:

Un badile,
Una vanga,
Un piccone,
Una zappa,
Un pestone,
Una carriuola,

Una piastra o *placca* di metallo colla iscrizione: *Guardiano idraulico*, e con apposita coreggia, munita di fibbia, per fermarla al braccio.

Quelli fra i Guardiani di nuova nomina, che mancassero totalmente od in parte di mezzi per fornirsi dei suddetti oggetti, ne saranno provvisti dalla pubblica amministrazione, la quale si rimborserà sui loro salari con ritenute mensili, non eccedenti le lire quattro.

Art. 28.

È principale obbligo dei Guardiani di percorrere e visitare quotidianamente i tronchi a loro affidati, eccettuato il caso in cui essi siano, per ordine dei superiori, occupati in ispeciali lavori.

Art. 29.

Nelle visite, di cui all'articolo precedente, il Guardiano deve attentamente esaminare lo stato del fiume o torrente percorso e dell'arginatura, e vegliare altresì che non siano commessi abusi od arbitrii contro alle disposizioni sulla polizia delle acque pubbliche. Ogni qual volta scopra guasti agli argini, o ad altre opere, od infrazioni alle Leggi di polizia fluviale, procederà al loro accertamento nel modo determinato al titolo VI del presente Regolamento.

Art. 30.

Ogni Guardiano è tenuto di eseguire, o solo, o col sussidio di altri, tutti quei piccoli lavori in terra, in legname od in pietrame che occorrono a riparare o prevenire guasti nelle arginature e nei loro accessori, ed anche lavori ordinati dai Sotto-custodi, dal Custode o dagli Ingegneri, non esclusi quelli di mantenimento della carreggiata sugli argini-strade. Potrà venire impiegato anche a sussidio delle manovre dei sostegni di navigazione e delle chiaviche esistenti negli argini di prima e di seconda categoria, oppure a portare i dispaeci d'ufficio.

I Guardiani possono essere incaricati di registrare quotidianamente le altezze idrometriche. (Modello n° 1.)

Art. 31.

I Guardiani devono stare sul lavoro dall'alzata del sole al tramonto, tranne le ore pel riposo, le quali vengono stabilite in un'ora e mezzo nell'inverno, in tre ore e mezzo nell'estate e in due ore e mezzo nelle stagioni medie, da fissarsi dall'Ingegnere-capo secondo le consuetudini locali.

Art. 32.

I Guardiani accompagnano gl'Ingegneri, i Custodi ed i Sotto-custodi nelle visite dei rispettivi tronchi, per prestare l'opera loro in rilievi tecnici od altro, e per ricevere quegli ordini od istruzioni che le circostanze richiedono.

Art. 33.

L'Ingegnere di sezione ed anche i Custodi, nei tronchi soggetti alla loro vigilanza, potranno riunire in isquadra due o più Guardiani per far eseguire lavori di terra, in legname od in pietrame in un punto qualsiasi del fiume o torrente, od anche per servire nei rilievi tecnici.

Art. 34.

Ciascun Guardiano sarà fornito di un libretto dove il Sotto-custode, nelle visite settimanali, dovrà registrare il giorno e l'ora in cui lo avrà incontrato, il lavoro cui attendeva, quello eseguito dopo la visita antecedente, e quello che reputerà di dover ordinare. (Modelli n° 2 e 2 bis)

Art. 35.

Nell'esercizio delle loro incumbenze i Guardiani dovranno sempre portare la piastra accennata all'articolo 27 e serbare in ogni circostanza un contegno fermo, ma conciliante ed urbano.

Art. 36.

Resta ai Guardiani proibito, sotto pena d'immediato licenziamento, di chiedere od accettare mancie o doni di qualsiasi sorta da qualunque persona avente interesse diretto od indiretto con le loro incumbenze.

Art. 37.

I doveri dei Guardiani pel servizio di guardia in tempo di piena sono determinati nel Titolo III di questo Regolamento.

Art. 38.

In caso di malattia dovrà il Guardiano renderne subito avvertito il

Sotto-custode, producendo il relativo certificato medico quando essa si protragga per più di tre giorni; e qualora perduri oltre un mese dovrà farsi sostituire da persona idonea accetta all'Ingegnere di sezione.

Se la malattia si prolunga più di tre mesi, per modo che il Guardiano si renda inabile al servizio, verrà nominato un altro Guardiano, colle norme stabilite nel Titolo VII.

Art. 39.

Le mancanze dei Guardiani all'adempimento dei doveri loro imposti dal presente Regolamento verranno punite come segue :

Alla prima mancanza verrà inflitta l'ammenda di due lire; alla seconda l'ammenda di cinque lire; alla terza la pena della sospensione dal servizio e dal salario per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci giorni; alla quarta verrà licenziato.

Non si terrà conto delle mancanze precedenti, per l'effetto del graduale aggravamento di pena soprastabilito, se dal giorno in cui il Guardiano commetta una nuova mancanza sia trascorso più di un anno dall'ultima punizione.

Le mancanze gravi verranno immediatamente punite col licenziamento.

Sarà apposto ai Guardiani come mancanza anche il ritardo nel denunziare una trasgressione della quale non fosse in loro ammissibile l'ignoranza. Parimente sarà ritenuta mancanza l'occupazione che assumessero per incarico di terzi, distraendosi così dal servizio loro assegnato.

Art. 40.

Spetta all'Ingegnere-capo, sulla proposta dell'Ingegnere di sezione, di infliggere ai Guardiani le ammende e pene di cui all'articolo precedente.

Art. 41.

L'ammontare delle ammende di cui sopra verrà distribuito dall'Ingegnere-capo, in fin d'anno, sulla proposta degli Ingegneri di sezione, fra quei Guardiani che per la loro irreprensibile condotta e pel loro zelo se ne saranno resi più meritevoli, dandone notizia al Prefetto.

Art. 42.

Tutte le ammende e pene suddette verranno registrate nel libretto di cui all'articolo 34.

Delle pene di sospensione verrà ogni volta reso consapevole il Prefetto.

TITOLO SECONDO.

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEI PROGETTI E VIGILANZA
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

CAPO I.

Assistenza alla compilazione dei progetti.

Art. 43.

Riportato l'assenso dell'Ingegnere-capo, sarà in facoltà dell'Ingegnere di sezione di chiamare i Custodi ed i Sotto-custodi a coadiuvarlo nei rilievi di campagna, restando egli solo però responsabile della esattezza dei rilievi.

I Guardiani serviranno come canneggiatori e manuali per tutti i suddetti rilievi geodetici.

Art. 44.

I Custodi devono prestarsi a coadiuvare l'Ingegnere di sezione nei lavori di tavolino relativi al servizio dei corsi d'acqua rispettivamente loro assegnati.

Sono altresì obbligati a prestare servizio nell'Ufficio dell'Ingegnere di sezione pei lavori di tavolino relativi ai suddetti corsi d'acqua, ed anche agli altri appartenenti alla stessa sezione, quando vi siano chiamati dal rispettivo Ingegnere, col consenso dell'Ingegnere-capo.

CAPO II.

Vigilanza all'eseguimento dei lavori.

Art. 45.

Il Sotto-custode vigila d'ordinario i lavori che si eseguono nella linea fluviale a lui affidata.

Art. 46.

Qualora l'entità di un lavoro o la contemporanea esecuzione di lavori in diverse località di un tronco non consenta che la vigilanza ne sia affidata al solo Sotto-custode, verranno delegati più Sotto-custodi per coadiuvare allo stesso scopo, ed al caso potrà esservi destinato permanentemente anche un Custode.

Art. 47.

I Sotto-custodi incaricati della vigilanza dei lavori in corso di esecuzione devono trovarsi sulla località la mattina prima che gli operai si mettano al lavoro, e restarvi permanentemente sino alla sera, senza allontanarsene per qualsivoglia motivo.

In caso d'impedimento assoluto, per malattia o per altra grave causa, il Sotto-custode deve avvisare in tempo utile l'Ingegnere di sezione od il rispettivo Custode per gli opportuni provvedimenti.

Art. 48.

Prima che si ponga mano ai lavori, i Sotto-custodi, destinati a vigilarne l'esecuzione, devono farsi un estratto del progetto e delle prescrizioni tecniche ed amministrative, per quanto concerne i lavori medesimi, e tenerlo continuamente presso di loro sul luogo del lavoro.

Art. 49.

I Sotto-custodi ed i Custodi intervengono alla consegna dei lavori che l'Ingegnere di sezione farà agli appaltatori; ed in tale circostanza prendono nota di tutte le speciali istruzioni che sono loro date dall'Ingegnere medesimo, per tenerne conto e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione.

Art. 50.

È principale dovere dei Sotto-custodi e dei Custodi di vigilare che i lavori siano eseguiti secondo le buone regole dell'arte ed in esatta conformità del progetto.

Porteranno particolare attenzione alle quantità, qualità e dimensioni dei materiali, specialmente quando si tratti di lavori *a misura*.

Art. 51.

Se, malgrado gli inviti dei Sotto-custodi o dei Custodi, gli Appaltatori o loro rappresentanti mancassero agli obblighi del contratto, sia pel modo di esecuzione dei lavori, sia per la difettosa qualità dei materiali, sia per qualunque altra causa, i Sotto-custodi e Custodi medesimi dovranno rifiutarsi di riconoscere i lavori, e, diffidandone l'Impresa, faranno immediatamente rapporto all'Ingegnere della sezione, registrando sul giornale l'accertata mancanza.

I Sotto-custodi e Custodi dovranno, sotto pena di destituzione, rifiutare altresì quei lavori i quali portassero aggiunte o modificazioni ai progetti in esecuzione non autorizzate in iscritto dagli Ingegneri.

Art. 52.

L'Ingegnere di sezione, od il Custode se delegato da esso, ricevendo avviso delle emergenze di cui nel precedente articolo, dovrà recarsi senza indugio sul luogo, e, quando occorra, sospendere l'esecuzione dei lavori.

Art. 53.

Il Sotto-custode, incaricato della vigilanza di un lavoro, deve tenere un giornale (Modello n° 3) a pagine antecedentemente numerate e munite del bollo d'ufficio dell'Ingegnere-capo.

In questo giornale dovrà notare giorno per giorno :

- a) Il numero degli operai impiegati, distinguendoli secondo il diverso genere di occupazione ;
- b) La quantità di lavoro eseguito nella giornata, tenendo distinte le diverse specie di lavoro ;
- c) Le emergenze straordinarie e le osservazioni speciali sull'andamento e sulla riescita dei lavori.

Art. 54.

Al termine di ogni giornata di lavoro il Sotto-custode od il Custode fa firmare il giornale dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, restando libero l'Appaltatore medesimo di firmarlo colle riserve che creda del suo interesse.

Ultimato il lavoro, il Sotto-custode trasmette il suddetto giornale al Custode da cui dipende perchè con le proprie osservazioni lo invii all'Ingegnere di sezione.

Art. 55.

Chi è delegato all'assistenza di un lavoro deve trasmettere all'Ingegnere di sezione, alla fine di ogni settimana, un rapporto o specchio settimanale (Modello n° 4), nel quale venga riassunto tutto ciò che risulta dal giornale per la settimana caduta.

Art. 56.

Se al termine di un mese un lavoro non fosse compiuto il Sotto-custode, o Custode, che vigilerà il lavoro dovrà trasmettere all'Ingegnere di sezione, nel primo giorno del successivo mese, un foglio o specchio settimanale simile a quello di cui all'articolo precedente, ma compilato per quei soli giorni trascorsi dalla presentazione dell'ultimo settimanale sino al termine del mese.

Questo specchio parziale servirà all'Ingegnere per la compilazione dello stato mensile sull'avanzamento dei lavori.

TITOLO TERZO.

SERVIZIO DI GUARDIA IN TEMPO DI PIENA.

CAPO I.

Disposizioni preliminari pel servizio di guardia.

Art. 57.

Gli Ingegneri-capi governativi delle provincie compileranno, col concorso degli Ingegneri di sezione da loro dipendenti, un prospetto in cui, per ciascuno dei fiumi o torrenti arginati della rispettiva provincia, sarà indicato a quale altezza, riferibilmente ad ognuno degli idrometri, dovranno essere arrivate le acque, perchè si abbia ad attivare il servizio di guardia.

A corredo dei suddetti prospetti gl'Ingegneri-capi aggiungeranno l'indicazione di tutto ciò che è stato sino allora praticato in proposito, e daranno ragione delle modificazioni che per avventura fossero da loro proposte.

Art. 58.

Tali prospetti ed indicazioni saranno trasmessi al Ministero, il quale, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilirà definitivamente e comunicherà le opportune istruzioni all'Ingegnere-capo.

Art. 59.

Il Ministero, sopra il parere del Consiglio Superiore, fisserà il modo da tenersi affinchè gli Uffici del Genio civile, preposti ai tratti inferiori dei fiumi e torrenti, ricevano dagli altri Uffici, col mezzo più pronto e sicuro, annunzio della piena.

Art. 60.

Appena un fiume o torrente accenni a minaccia di piena, il Guardiano ed i Sotto-custodi devono porsi in osservazione e vigilare onde, da chi spetta, sieno chiuse tutte le chiaviche e vengano assicurati i molini natanti. Quando le acque si alzeranno da un metro a mezzo metro sotto il segno stabilito per l'attivazione della guardia, i Sotto-custodi incominceranno a registrare di ora in ora, ed anche ogni mezza ora, secondo ordinerà l'Ingegnere-capo, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (Modello n° 5). Salito che sia il fiume o torrente al segno di guardia, il

registro-orario dell' altezza della piena sarà tenuto da apposito *Osservatore*, acciocchè ogni Sotto-custode possa accudire alle altre sue incombenze.

Art. 61.

In ogni provincia l'Ingegnere-capo stabilisce, secondo le circostanze, il modo da tenersi affinchè i Custodi, gli Ingegneri di sezione ed egli medesimo possano ricevere dai Sotto-custodi, nel più breve tempo possibile, avviso del principio e progresso della piena.

Art. 62.

Per il servizio di guardia in tempo di piena, ogni tronco d'argine del fiume o torrente avrà un determinato numero di appostamenti ove si uniranno drappelli d'uomini comandati da un Capo-posto.

L'Ingegnere-capo stabilirà preventivamente:

- a) I siti degli appostamenti per ogni tronco d'argine;
- b) Il massimo numero d'uomini che in via ordinaria potrà impiegarsi in ogni appostamento;
- c) La quantità e qualità del combustibile che verrà somministrato a ciascun appostamento, secondo la stagione in cui accadrà il servizio di guardia.

Siffatte prescrizioni potranno in appresso essere modificate secondo i risultati dell'esperienza, e secondo le mutazioni avvenute nelle condizioni del fiume o torrente.

Art. 63.

Al primo avviso dei Sotto-custodi, i Custodi e gl'Ingegneri di sezione si dovranno recare immediatamente sul fiume o torrente. L'Ingegnere di sezione si collocherà in posizione centrale e già preventivamente stabilita dall'Ingegnere capo, e notificata a tutti i suoi dipendenti, affinchè ciascuno di questi sappia ove, in caso di bisogno, possa trovarlo.

I Custodi si andranno a collocare dove sarà loro ordinato dall'Ingegnere di sezione.

L'Ingegnere-capo, cui incombe la responsabilità della vigilanza alla piena, si recherà esso pure sul luogo, qualora l'importanza del fiume o gli avvisi dell'Ingegnere di sezione lo richiedano, e si collocherà od in sito centrale o dove saranno più gravi le minacce dei guasti.

Art. 64.

Secondo i più o meno rapidi incrementi delle piene, ed avuto riguardo ai venti, alle piogge, alle nevi, ai geli, ai rigurgiti del mare ed agli altri indizi precursori delle forti piene, i Custodi, col mezzo dei Sotto-custodi

da loro dipendenti, predisporranno il servizio della prossima guardia sia per gli attrezzi e pei casotti sia per la raccolta degli operai occorrenti.

Queste disposizioni preliminari non dovranno impegnare ad altra spesa che a quella per pochi uomini di *vigilanza*, detti *operai di sospetto*, sino a che il fiume o torrente monti al segno di guardia.

Nei tratti di fiume o torrente privi o scarsi di abitazioni vicine, ed in quelli ove gli uomini si dovranno prendere dalla parte opposta del fiume, i Sotto-custodi, oltre gli *operai di sospetto* già attivati, dovranno assicurarsi di un sufficiente aiuto di uomini per il contingibile servizio di guardia.

Tanto degli *operai di sospetto*, quanto di quelli di rinforzo, ove possano occorrere, ogni Custode compilerà un elenco nominativo da riformarsi ogni anno, colla indicazione della rispettiva abitazione.

L'Ingegnere capo trasmetterà ai Sindaci dei Comuni limitrofi al fiume, o torrente, copia del suddetto elenco per gli effetti dell'articolo 126 della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 65.

Per ogni fiume o torrente arginato l'amministrazione avrà una provvista d'attrezzi e materiali, cioè:

- Carruole,
- Badili o pale di ferro,
- Vanghe,
- Picconi,
- Scuri,
- Battipali da mano,
- Fanali chiusi da lastre di vetro,
- Corni a tuba,
- Torcie a vento,
- Sacchi di tela,
- Corda di canapa,
- Stuoie,
- Pali di legno di varia lunghezza,

Ogni altro oggetto richiesto dagli usi e dalle condizioni locali.

Quando lungo il fiume o torrente si abbiano case di proprietà dello Stato per il servizio di guardia, i suddetti attrezzi e materiali saranno per la maggior parte custoditi in tali case, denominate *Magazzini idraulici*, facendone un conveniente riparto.

Ogni Sotto-custode o Custode però che non abiti in prossimità di un magazzino idraulico dovrà avere in consegna e tenere in casa propria l'occorrente numero di corni a tuba, di torcie a vento e di fanali.

Mancando lungo un fiume o torrente le case di guardia, e fino a che

non sia diversamente provveduto, gli attrezzi e materiali suddetti saranno distribuiti fra i Sotto-custodi e Custodi, i quali, mediante un congruo compenso, quando occorra di occupare un ambiente, li conserveranno nelle loro abitazioni e ne saranno responsabili. Essi dovranno, dopo ciascuna piena, dare nota esatta di quegli attrezzi e materiali che si fossero consumati, impiegati o dispersi, ed i Custodi, premessa la debita verificaione, ne trasmetteranno la nota all'Ingegnere di sezione.

Art. 66.

Il servizio dei magazzini idraulici sarà regolato secondo le norme fissate al Titolo V del presente Regolamento.

CAPO II.

Attivazione della guardia e misure di sicurezza.

Art. 67.

Arrivate le acque al segno idrometrico stabilito per l'attivazione della guardia, ogni Sotto-custode nel rispettivo tronco, secondo le istruzioni che gli verranno impartite dal Custode da cui dipende e dall'Ingegnere di sezione, si procurerà gli uomini necessari per guarnire gli appostamenti, ed in caso di sovrabbondanza nel numero delle persone accorse darà la preferenza agli uomini più robusti ed a quelli abitanti in maggior prossimità del fiume o torrente. Li distribuirà nei diversi appostamenti e designerà quelli che dovranno agire come capi-posto.

Art. 68.

In qualunque ora accada l'attivazione della guardia, incomincerà immediatamente il giro delle ronde le quali saranno possibilmente regolate in guisa che da ogni appostamento partano due ronde circa di ora in ora, una delle quali per recarsi all'appostamento superiore più prossimo; l'altra con opposto viaggio all'appostamento inferiore.

La partenza delle ronde si combinerà per modo che si abbiano da incontrare per via quelle partite da due appostamenti vicini; ed affinchè la linea sia doppiamente guardata, le ronde succedenti verranno spedite prima del ritorno di quelle già partite.

Ogni ronda sarà composta di due uomini provvisti di una vanga o badile, di un sacco, di un corno a tuba, e, se in tempo di notte, di due fanali accesi.

Uno dei due uomini percorrerà la sommità dell'argine, e segnerà con

picchetto il pelo di piena in un punto del suo tragitto, alzandolo di mano in mano che andrà elevandosi il pelo d'acqua, fino al livello della massima piena ove lo lascerà; l'altro camminerà al piede del medesimo, esaminando attentamente la scarpa ed il piano limitrofo della campagna.

Le ronde, oltre alla perlustrazione continua dell'argine, serviranno anche alla trasmissione, da un appostamento all'altro, degli avvisi od ordini verbali o scritti (Modello n° 6).

Art. 69.

Almeno due volte al giorno, la mattina e la sera, i Sotto-custodi spediranno al Custode, e questi all'Ingegnere di sezione, per mezzo delle ronde, un rapporto scritto nel quale indicheranno gl'incrementi o decrementi della piena e tutte le emergenze straordinarie verificatesi nel rispettivo tronco di arginamento.

L'Ingegnere di sezione comunicherà le notizie ricevute all'Ingegnere-capo, e questi, almeno una volta al giorno, ne informerà tanto la Prefettura quanto il Ministero.

Art. 70.

Tutti i Guardiani saranno a disposizione immediata dell'Ingegnere di sezione il quale se ne servirà o per diramare ordini o per qualsiasi lavoro che potesse occorrere in via d'urgenza.

Art. 71.

L'Ingegnere di sezione darà immediato avviso dell'attivazione della guardia all'Ingegnere capo ed alle Autorità governative e comunali dei luoghi vicini al fiume o torrente in piena, e farà richiesta all'Autorità più prossima di quella forza armata che giudicherà necessaria pel buon ordine del servizio.

Art. 72.

È lasciato al giudizio dell'Ingegnere-capo di sospendere l'attivazione della guardia, sebbene le acque siano giunte al segno prestabilito, qualora dalle notizie avute sullo stato idrometrico del fiume o torrente nei tronchi superiori e corsi influenti possa prevedere che la piena non giungerà a superare che di poco il segno di guardia.

Art. 73.

L'Ingegnere-capo potrà modificare le precedenti disposizioni rispetto ai fiumi o torrenti di minor importanza, limitando i provvedimenti ai bisogni di questi corsi d'acqua.

CAPO III.

Provvedimenti in caso di pericolo.

Art. 74.

Le ronde in giro, scoprendo dilamazioni di sponda, trapelamenti, minaccie di trabocchi o *sormonti* od altro fatto qualunque che dia motivo a fondato timore di prossima disgrazia, chiameranno, suonando il corno a tuba, soccorso dagli appostamenti più vicini. Un uomo correrà colla massima sollecitudine ad avvisare il Sotto-custode del tronco, e frattanto gli altri prenderanno le disposizioni per il riparo più istantaneo.

Art. 75.

Il Sotto-custode accorrerà prontamente, chiamando sul luogo minacciato gli uomini disponibili, senza però distrarre totalmente la forza occorrente per la continuazione del servizio di guardia negli altri punti del tronco d'argine a lui affidato; si procurerà, in caso di bisogno, un rinforzo d'uomini dalla campagna; immediatamente intraprenderà o proseguirà quei primi lavori di riparo che l'arte e l'esperienza insegnano, e spedirà subito un rapporto al Custode, e nei casi gravi anche all'Ingegnere di sezione, dando avviso del pericolo, e chiedendo, ove sia d'uopo, soccorso di attrezzi, materiali ed uomini.

Art. 76.

Il Custode si recherà sul luogo minacciato, portando con sé i soccorsi richiesti dal Sotto-custode, ed assumerà la direzione dei lavori; qualora esso si trovasse impegnato in altra località pure minacciata, ovvero, visto il pericolo, temesse di non poterlo superare, ne farà immediato rapporto all'Ingegnere di sezione perchè vi provveda come crederà più opportuno.

Le disposizioni pel taglio degli argini in golena sono riservate agli Ingegneri di sezione ed all'Ingegnere-capo.

Art. 77.

Ove il pericolo incalzi, e siavi difetto di personale tecnico governativo, l'Ingegnere-capo dovrà rivolgersi all'Ispettore di circolo, e, in sua assenza, al Ministero, per ottenere la cooperazione di alcuni Ingegneri del Genio civile dei Circondari più vicini, e, occorrendo, al Prefetto, per valersi del personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale che fosse disponibile. Se anche

questi non bastassero, in casi estremi, potrà farsi sussidiare dagli ingegneri privati e consorziali o da altri periti.

Art. 78.

In caso di gravissimo pericolo e d'insufficienza di uomini chiamati coi mezzi ordinari, si potrà chiamare a raccolta, suonando a stormo nelle parrocchie più vicine. Questa misura, di ultima necessità, è da usarsi però colla massima prudenza, e resta esclusivamente riservato all'avvedimento dell'Ingegnere-capo della provincia, e, in sua assenza, dell'Ingegnere di sezione.

Contemporaneamente sarà dato avviso alle Autorità vicine affinchè conoscano il pericolo sovrastante, e concorrano ad allontanarlo cogli opportuni provvedimenti.

Art. 79.

Avvenendo tumultuoso concorso di persone, l'Ingegnere di sezione potrà richiedere la cooperazione dei Sindaci locali o di probi cittadini per essere coadiuvato nel mantenere la calma e l'ordine, nel prendere nota degli operai e nel vegliare alla buona esecuzione dei lavori ed alla custodia degli attrezzi e materiali.

Art. 80.

L'Ingegnere di sezione terrà continuamente informato l'Ingegnere-capo delle condizioni della piena con rapporti più o meno frequenti, secondo le circostanze, invitandolo anche a recarsi sul sito qualora vi sieno serie minacce. Nei casi gravissimi informerà contemporaneamente il Ministero.

Avvenendo disgraziatamente rotta, se l'Ingegnere-capo non si troverà sul luogo, ne sarà immediatamente avvertito col più pronto mezzo di comunicazione di cui l'Ingegnere di sezione potrà disporre.

Art. 81.

Nel caso di rotta ed inondazione ciascuno obbedirà agli ordini dell'Ingegnere-capo, o, in di lui assenza, dell'Ingegnere di sezione, per attivare la guardia negli argini circondari, per alzare travate, aprire chiaviche e prendere quei provvedimenti che l'arte e l'esperienza suggeriranno allo scopo di menomare e restringere, per quanto sarà possibile, il danno.

Sopraggiungendo sul luogo l'Ispettore di circolo, tutto il personale agirà sotto la sua dipendenza.

Art. 82.

In tutte le cose di ordinario andamento, come nei casi di pericolo o di

disgrazia trattati negli articoli precedenti, gli ordini partiranno esclusivamente dagli Ufficiali del Genio civile governativo o dai dipendenti, e nessun Pubblico Funzionario potrà prendervi ingerenza, se non per prestare il suo concorso affinchè gli ordini dei predetti Ufficiali, o loro dipendenti, siano prontamente eseguiti.

CAPO IV.

Congedo della guardia, rilievi, e rapporto generale.

Art. 83.

Generalmente la guardia si licenzierà tosto che il fiume o torrente sarà disceso sotto il segno stabilito per l'attivazione della guardia medesima.

Però, quando la piena decrescerà regolarmente, in condizioni da non lasciare timori di nuovo aumento, e se le notizie del tronco superiore del fiume e dei suoi maggiori influenti lo permetteranno, l'Ingegnere-capo potrà far licenziare la guardia anche prima che il fiume sia disceso sotto al prestabilito segno; e, viceversa, potrà conservarla attivata in tutta la linea, o soltanto in ispeciali località del fiume o torrente, quando e sino a che a suo giudizio sarà necessario, sia per la probabilità di una nuova escrescenza del fiume, sia per lo stato degli argini rammolliti dalle acque, sia per altri motivi che richiedano una ulteriore vigilanza.

Art. 84.

Prima del licenziamento degli operai ogni Sotto-custode si prevarrà dei medesimi per riparare qualche tratto di argine danneggiato o per altro piccolo lavoro di manutenzione fattibile nella stessa giornata in cui si licenzia il servizio di guardia.

Una parte degli operai s'impiegherà a riportare gli attrezzi ed i materiali nei rispettivi magazzini, a disfare i casotti che si fossero provvisoriamente eretti, ed a rimettere tutto nello stato ordinario.

Art. 85.

Quando il fiume o torrente avrà incominciato a decrescere, i sotto-custodi segneranno con picchetti, nella sponda interna dell'argine, la massima altezza a cui sarà arrivata la piena del rispettivo tronco di fronte agli idrometri, ed in quegli altri punti segnati dalle ronde, come si disse all'articolo 68.

Art. 86.

Terminato intieramente il servizio di guardia ogni Sotto-custode trascriverà in nitida copia un prospetto (Modello n° 5) degli incrementi e decrementi osservati ad ogni idrometro (Articolo 60), e compilerà un altro prospetto in cui sarà indicato:

- a) Il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia;
- b) Il giorno e l'ora in cui la piena arrivò al colmo e la sua altezza sopra lo zero dell'idrometro o degl'idrometri;
- c) Il giorno e l'ora in cui la piena discese al segno di guardia;
- d) Nelle piene maggiori, ad ogni ettometro di distanza lungo tutto il tronco, i trabocchi o *sormonti* che si ebbero all'istante del colmo della piena riferiti al ciglio interno dell'argine.

Art. 87.

Ogni Custode raccoglierà dai Sotto-custodi da esso dipendenti i prospetti di cui nel precedente articolo, e li spedirà all'Ingegnere di sezione, aggiungendovi le sue osservazioni ed il suo *visto*.

Art. 88.

Colla scorta dei menzionati documenti l'Ingegnere di sezione compilerà uno stato comparativo idrometrico della piena nel fiume o torrente e lo trasmetterà all'Ingegnere-capo con un rapporto sulla piena medesima.

L'Ingegnere-capo, riuniti questi documenti dai vari Ingegneri di sezione, stenderà un rapporto generale della piena da presentarsi al Ministero.

Art. 89.

I lavori che, iniziati durante la piena, si dovessero continuare dopo il licenziamento della guardia, non si comprenderanno nel rendiconto delle spese per la piena, se non quando l'Ingegnere-capo abbia così disposto.

TITOLO QUARTO

SPESE DI PIENA, LORO AMMINISTRAZIONE E RENDICONTO.

CAPO UNICO.

Art. 90.

Per tutte le spese necessarie nell'occasione delle piene dei fiumi o torrenti, sia per mantenere la vigilanza delle arginature, sia per far eseguire quelle riparazioni provvisorie che non ammettono dilazione, l'Ingegnere-capo provoca a tempo opportuno l'assegno dei fondi relativi.

Art. 91.

L'assegno viene sempre fatto a titolo di anticipazione, coll'obbligo del rendiconto da prodursi secondo le norme prescritte dai Regolamenti di contabilità.

Art. 92.

In ciascuna provincia l'Ingegnere-capo determinerà la mercede diurna e notturna da corrispondersi sia agli operai semplici, sia ai Capi degli appostamenti che saranno impiegati nel servizio di guardia od in lavori durante la piena.

Art. 93.

Il combustibile occorrente per gli appostamenti di ogni tronco d'argine sarà provveduto dal rispettivo Sotto-custode, sopra ordine dell'Ingegnere di sezione, o del Custode nei casi urgenti, mediante appositi *buoni*, nei quali sarà indicata la qualità e quantità del combustibile.

Questi *buoni* saranno in doppio originale, uno dei quali, firmato dal Sotto-custode, verrà restituito dal Fornitore dopo di aver contrapposto alle indicazioni dei combustibili somministrati il relativo importo; e l'altro, firmato dal Sotto-custode, resterà presso il Fornitore sino al pagamento dei denari somministrati, dopo di che lo restituirà, ponendovi in calce la sua ricevuta. (Modello n° 7.)

Art. 94.

Si procederà in modo analogo a quello indicato nel precedente articolo se occorrerà all'Ingegnere di sezione ed ai Custodi di fare provviste straordinarie di materiali ed attrezzi.

Se, terminata la piena, si avrà una rimanenza di materiali, attrezzi e combustibili come sopra provvisti, se ne farà restituzione ai somministratori, ritirando i *buoni* rilasciati e sostituendone altri in esatta corrispondenza agli oggetti forniti e da pagarsi, oltre la indennità per quelli fra gli oggetti restituiti che avessero sofferto danno.

Ai *buoni* ritirati sarà fatta apposita annotazione di annullamento ma saranno allegati come documento al conto.

Art. 95.

Il pagamento di queste spese viene generalmente fatto col mezzo di incaricati speciali, detti *Agenti Pagatori*, i quali prestano una cauzione, e vengono retribuiti come si dirà in appresso all'articolo 96. Sta però in facoltà del Ministero di determinare dove debbano effettivamente essere assunti in servizio.

Art. 96.

Il servizio di *Agente Pagatore* è dato in appalto; il relativo avviso d'asta contiene le condizioni alle quali è vincolata la scelta dell'Agente, la cauzione che deve fornire, i luoghi nei quali deve prestare l'opera sua, l'aggio e le indennità di *g*ta corrispettive. I contratti sono stipulati avanti al Prefetto e soggetti all'approvazione del Ministero, secondo le prescrizioni della Legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 97.

Gli *Agenti Pagatori* soddisferanno a tutte le spese inerenti al servizio di piena, escluse le competenze dei Custodi e Sotto-custodi, ed i compensi per occupazioni temporanee o stabili, e per guasti di suolo. Le norme da osservarsi dagli *Agenti Pagatori* nel soddisfare alle diverse spese sono indicate nel relativo capitolato d'appalto. (Modello n° 8.)

Art. 98.

Nei casi che vengano soddisfatte le spese col mezzo degli *Agenti Pagatori*, è obbligo assoluto degli Ufficiali del Genio civile, tanto superiori quanto subalterni, di non ingerirsi minimamente nel maneggio del denaro.

Art. 99.

Tosto che sia levata la guardia, e siano compiuti i lavori di cui all'articolo 89, gli *Agenti Pagatori* si occuperanno del *Rendiconto della spesa*, che dovrà essere fatto e presentato all'Ingegnere di sezione entro il termine di

dieci giorni: e l'Ingegnere di sezione lo trasmetterà all'Ingegnere-capo nel termine di altri dieci giorni. (Modelli n° 9, 10 e 11.)

Art. 100.

I modelli a stampa per il rendiconto delle spese fatte saranno forniti agli Agenti Pagatori dall'Ufficio del Genio Civile.

Art. 101.

In quei casi in cui non si creda necessario di servirsi degli Agenti Pagatori, il pagamento delle spese di piena verrà fatto dagli Ufficiali del Genio civile. Il ruolo-settimanale degli operai impiegati in ciascun tronco d'argine sarà compilato dal rispettivo Sotto-custode sopra fogli appositamente stampati. (Modello n° 9.)

Art. 102.

I ruoli degli operai e tutti gli altri recapiti dovranno essere posti in regola dai Sotto-custodi nel più breve termine possibile dopo la piena, e non più tardi di dieci giorni dopo compiuti i lavori, di cui all'articolo 89.

I Custodi esamineranno e controfirmeranno i recapiti esibiti dai rispettivi Sotto-custodi, e coadiuveranno l'Ingegnere di sezione nel compilare il rendiconto delle spese, il quale dovrà essere presentato all'Ingegnere-capo non più tardi di 20 giorni dopo il termine dei suddetti lavori. (Modello n° 10.)

Art. 103.

Tanto nel caso che vi siano gli Agenti Pagatori, quanto nel caso contrario, l'Ingegnere-capo, esaminati ed approvati i rendiconti parziali, compilerà il rendiconto generale, che accompagnerà al Prefetto, acciocchè sia presentato al Ministero per le relative disposizioni, a norma della Legge di contabilità generale dello Stato. (Modello n° 12.)

TITOLO QUINTO.

DEI MAGAZZINI IDRAULICI E CUSTODIA DEGLI OGGETTI CHE VI SI CONTENGONO.

CAPO UNICO.

Art. 104.

Lungo i fiumi o torrenti ed ove ne sia dal Ministero riconosciuto il bisogno, vi saranno *Magazzini idraulici*, per la custodia degli effetti necessari al servizio idraulico, specialmente in tempo di piena, per l'alloggio del personale tecnico subalterno ed anche per la residenza dell'Ingegnere di sezione.

I magazzini saranno di due ordini: quelli di 1° ordine, corrispondono al centro della linea affidata ad un Custode, quelli di 2° ordine, al centro del tronco affidato ad un Sotto-custode.

Art. 105.

Per ogni magazzino idraulico viene determinata la *dotazione normale*, cioè la qualità e quantità degli oggetti che vi si hanno da custodire, avuto riguardo all'importanza del corso d'acqua ed alle altre circostanze locali.

Art. 106.

In ogni magazzino vi è un *Libro Maestro* in cui si notano tutte le variazioni degli oggetti stessi, per uso, deperimento, consumo, smarrimento, nuove somministrazioni, ecc. (Modello n° 13): e vi è un registro per l'*inventario*, nel quale distinguendo gli oggetti di ogni specie in tre classi, cioè *nuovi, usati e fuori d'uso*, e contrapponendovi il rispettivo valore approssimativo, si tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale. L'inventario si rinnova dopo ogni piena del fiume, e di regola ogni tre mesi, facendone il confronto col trimestre precedente. (Modello n° 14.)

Art. 107.

Il Custode o Sotto-custode del rispettivo tronco di fiume è responsabile personalmente degli oggetti depositati nel magazzino, della loro buona conservazione e della tenuta dei registri, di cui si disse all'articolo precedente.

Art. 108.

Per questa responsabilità esso deve prestare una cauzione corrispondente ad un decimo del valore degli effetti depositati ; ma ha diritto ad un assegno speciale in aumento del suo stipendio, secondo le norme fissate all'articolo 139 del presente Regolamento.

Art. 109.

Per i magazzinieri che non abbiano i mezzi di prestare immediatamente la cauzione, ma che meritino sufficiente fiducia, potrà il Prefetto concedere che la cauzione sia prestata con trattenute sull'anzidetto assegno speciale, non eccedenti la metà del medesimo.

Art. 110.

Una cauzione prestata in danaro potrà essere cambiata in titoli del Debito pubblico al corso di Borsa, oppure sostituita con ipoteca sopra beni immobili.

Art. 111.

La cauzione viene svincolata quando il magazziniere abbia regolarmente riconsegnato il Magazzino, e per ragioni di servizio non debba assumerne altro in consegna.

Art. 112.

La cauzione è approvata dal Prefetto cui spetterà pure di autorizzarne lo svincolo.

Art. 113.

Gli oggetti depositati in un Magazzino debbono di regola servire per il rispettivo tronco di fiume, salvo gli ordini che nei casi eventuali impartisca l'Ingegnere-capo o l'Ingegnere di sezione da esso autorizzato.

Art. 114.

In tempo di piena, per ogni Magazzino idraulico l'Ingegnere-capo stabilisce chi deve vigilare l'entrata ed uscita degli oggetti, mettendosi d'accordo col rispettivo Custode o Sotto-custode, ai quali resta sempre la responsabilità degli eventuali smarrimenti. (Modello n° 15.)

Art. 115.

L'approvvigionamento dei Magazzini si fa per appalto con le norme ordinarie del Regolamento di contabilità.

Art. 116.

L'Ingegnere di sezione e l'Ingegnere-capo nelle loro visite periodiche esercitano la più rigorosa vigilanza sui Subalterni per la custodia dei preindicati oggetti, e ne fanno la verifica, scrivendo ogni volta opportuna dichiarazione nei registri di cui all'articolo 106.

Art. 117.

Ogni semestre l'Ingegnere-capo trasmette al Ministero l'inventario dei magazzini idraulici del proprio Circondario col confronto del semestre precedente. (Modello n° 14.)

TITOLO SESTO.

ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI E PROCEDURE RELATIVE.

CAPO UNICO.

Art. 118.

Gli Ufficiali del Genio civile, i Custodi, i Sotto-custodi ed i Guardiani hanno speciale incarico di rilevare nelle loro visite ordinarie ed accertare immediatamente, quando ne siano comunque avvertiti, tutti i fatti che possano dar luogo a provvedimenti per la esecuzione di quanto è disposto dalla legge 20 marzo 1865, *sui Lavori Pubblici*, e di farne relazione all'autorità amministrativa, da cui immediatamente dipendono.

Qualora questi fatti possano avere carattere di contravvenzione, la relazione dovrà essere fatta nella forma di un verbale di accertamento, secondo le norme tracciate in appresso.

Art. 119.

Gli stessi Ufficiali, nell'atto di accertare la commessa contravvenzione, potranno anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, ed anche di quelli che hanno servito a commetterla. In caso di bisogno potranno eziandio richiedere l'aiuto della forza pubblica.

Art. 120.

I medesimi, quando occorra, intimeranno contemporaneamente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro, e, in caso di persistenza, sono autorizzati ad opporvisi col mezzo della forza pubblica.

Art. 121.

L'accertamento delle contravvenzioni sulla polizia delle acque pubbliche

è un obbligo anche per tutti gli altri Agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei Comuni, per i Carabinieri reali e per le Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 122.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni saranno scritti su carta libera, ed enumereranno:

- 1° Il giorno ed il luogo in cui sono scritti;
- 2° Il nome, cognome, qualità e residenza di chi li distende;
- 3° Il luogo e giorno in cui la contravvenzione è stata commessa, e le circostanze tutte atte a qualificarla, nonchè le prove ed indizi esistenti a carico dei contravventori;

Quando non sarà possibile indicare il giorno in cui la contravvenzione fu commessa, basterà accennare il tempo in cui presumibilmente sarà seguita;

- 4° Il nome, cognome, patria, professione e domicilio del contravventore, e le dichiarazioni che avrà fatte;

- 5° La indicazione e descrizione degli oggetti colti in contravvenzione, e sequestrati, ove occorra;

- 6° Le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati, a termini dell'articolo 120.

Il verbale sarà firmato da chi avrà accertata la contravvenzione, e, se questo non sapesse scrivere, sarà, sopra sua relazione, scritto e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal Segretario del Comune nel cui territorio fu commessa.

Art. 123.

I verbali, entro ventiquattr'ore dalla loro data, saranno rimessi, cogli oggetti sequestrati, al Sindaco del Comune in cui venne accertata la contravvenzione. Una copia conforme dei verbali stessi sarà immediatamente trasmessa all'Ufficio Tecnico governativo.

Se non vi siano oggetti sequestrati i verbali potranno essere rimessi o consegnati direttamente all'Ufficio Tecnico.

Art. 124.

Il Sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al contravventore, che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, danni e spese alle quali potrebbe essere tenuto, o li affiderà alla custodia del Segretario comunale; e se trattasi di animali ordinerà che siano altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità e spese, a termini delle leggi di procedura penale.

Il Sindaco, salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti di sua competenza, trasmetterà gli atti al **Prefetto**.

Art. 125.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico trasmetterà parimente al Prefetto i verbali stesi da lui o dai suoi Agenti, o quelli consegnati allo stesso Ufficio.

Presenterà inoltre, secondo i casi, le proposte di provvedimenti necessari per la riduzione delle cose al pristino stato, o per riparare od impedire danni, o per rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere od altri fatti, o dalla inosservanza delle prescrizioni della Legge o dall'inadempimento delle condizioni imposte alle concessioni Ministeriali o Prefettizie, aggiungendovi un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose esportate o distrutte.

Art. 126.

È riservato al Prefetto, appena riconosciuta la regolarità della denuncia, sentito l'Ingegnere-capo governativo ed il contravventore, se lo crede opportuno, di ordinare la riduzione delle cose in pristino e prendere gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della Legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi ed il tempo, decorribile dalla regolare intimazione, entro il quale il trasgressore dovrà mandarla ad effetto, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese in caso di non giustificato ritardo.

La esecuzione d'ufficio potrà essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffidamento al contravventore nei casi d'urgenza, o se il contravventore non sia conosciuto.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Art. 127.

Il Prefetto, sentito il trasgressore, o direttamente oppure per mezzo del Sindaco del di lui domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

TITOLO SETTIMO.

CONDIZIONI D'IDONEITÀ, NOMINA E DIRITTI DEI CUSTODI, SOTTO-CUSTODI E GUARDIANI.

CAPO I.

Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Custodi.

Art. 128.

Quando occorrerà nominare un Custode verrà aperto il concorso presso la Prefettura della rispettiva provincia, nè potrà aspirarvi chi avrà oltrepassata l'età di anni 40 ; però verranno ammessi al concorso, ed a parità di circostanze saranno preferiti, i Sotto-custodi in attività di servizio, quando anche siano in età maggiore di 40 anni.

Art. 129.

Alla domanda di ammissione ogni concorrente dovrà unire i seguenti documenti :

- a) fede di nascita,
- b) certificato medico comprovante la buona costituzione fisica,
- c) certificato di moralità da rilasciarsi dal proprio Sindaco,
- d) certificato degli studi percorsi,
- e) certificato comprovante di essersi occupato a lavori idraulici, quando sia in grado di presentarlo.

Art. 130.

Per l'esame dei concorrenti il Ministero, sulla proposta del Prefetto, nominerà un'apposita Commissione, della quale sarà presidente l'Ingegnere-capo governativo della provincia.

Art. 131.

La Commissione suddetta compilerà i temi per l'esame, i quali verte-
ranno sulle seguenti materie :

Tema 1°. Disegno lineare topografico ed architettonico di manufatti idraulici.

Tema 2°. Rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio, del grafometro, della bussola e della tavoletta pretoriana ; livellazione col livello ad acqua ed a bolla d'aria ; rettificazione di quest'ultimo ; rilievo di sezioni trasversali dei fiumi e delle arginature ; tenuta delle memorie di campagna ; leggi e regolamenti di polizia fluviale.

Tema 3°. Regole per una buona esecuzione di tutti i lavori che pos-

sano occorrere lungo i fiumi e torrenti e le loro arginature; qualità dei materiali e modo d'impiegarli; calcolo delle sezioni e dei movimenti di terra; servizio di guardia e difesa in tempo di piena e provvedimenti da prendersi nei casi di pericolo e tenuta del conto del materiale.

Art. 132.

L'esame verrà fatto in tre giorni.

Nel 1° giorno il presidente della Commissione esaminatrice darà copia del primo tema a ciascuno dei concorrenti, i quali, senza uscire dal locale a ciò destinato, e senza avere comunicazione alcuna nè fra loro nè con altri, dovranno compiere la soluzione del tema entro otto ore, e consegnarla, firmata, al presidente suddetto:

Nel 2° giorno si farà altrettanto pel terzo tema;

Nel 3° giorno i concorrenti dovranno dar saggio in campagna della loro abilità nell'adoperare gli strumenti geodetici, di cui fa parola il tema secondo e delle cognizioni che hanno delle leggi vigenti sulla polizia delle acque pubbliche.

Art. 133.

Secondo il risultato dell'esame di concorso, la Commissione li classificherà per ordine di merito, ed il Prefetto, tenendo conto delle altre qualità fisiche e morali dei concorrenti, dopo aver sentito l'Ispettore di circolo, procederà alla nomina del più meritevole. A circostanze pari verrà preferito chi servì lodevolmente nell'Esercito nazionale. Copia del verbale di classificazione e del decreto di nomina sarà inviata al Ministero.

Art. 134.

I Custodi saranno distinti in tre classi, e riceveranno i seguenti annuali stipendi, pagabili a rate mensili posticipate e soggette a ritenuta per gli effetti relativi alla pensione:

Custodi di 1 ^a classe	L. 1200
Custodi di 2 ^a id.	„ 1000
Custodi di 3 ^a id.	„ 800

Art. 135.

Il passaggio dei Custodi da una classe all'altra, dopo scorso per lo meno un triennio dall'ultima nomina, avrà luogo per merito, tenuto il debito conto dell'anzianità rispettiva.

Art. 136.

Quando i Custodi assistono ai rilievi od all'esecuzione di lavori, oppure

vengono occupati nell'Ufficio dell'Ingegnere-capo, hanno diritto all'indennità giornaliera di lire 4. In tempo di piena fra giorno e notte l'indennità sarà di lire 6. L'occupazione giornaliera dovrà durare sempre per lo meno sei ore, altrimenti non avranno diritto ad alcuna indennità.

Art. 137.

I Custodi non hanno diritto ad indennità di viaggio quando le distanze che debbono percorrere stanno entro il raggio di sei chilometri dal luogo fissato per loro ordinaria residenza; ma quando la distanza superi i 6 chilometri, verranno loro corrisposti 20 centesimi per ogni chilometro, tanto per l'andata quanto per il ritorno, computati dal detto centro di loro residenza. Nel caso di viaggio per ferrovia sarà loro rimborsato l'importo di un posto di 3^a classe.

Art. 138.

I Custodi hanno diritto di alloggiare nei magazzini idraulici, e se questi mancano, verrà loro corrisposta una indennità annua di lire 300.

Art. 139.

La custodia degli effetti erariali contenuti nel magazzino idraulico dà diritto ai Custodi di percepire una indennità annua di lire 300 se trattasi di un magazzino di 1^o ordine, e di lire 200 se trattasi di un magazzino di 2^o ordine.

Questa indennità verrà loro corrisposta in rate trimestrali posticipate, sopra certificato dell'Ingegnere-capo che attesti il lodevole disimpegno della custodia stessa.

CAPO II.

Condizioni d'idoneità, nomina e diritti del Sotto-custodi.

Art. 140.

Quando occorrerà nominare un Sotto-custode verrà aperto il concorso presso la Prefettura della rispettiva provincia.

Art. 1^o.

I concorrenti dovranno avere non meno di anni 21 e non più di 40, e produrranno i seguenti documenti:

- a) la fede di nascita,
- b) certificato medico comprovante la buona costituzione fisica,

- c) certificato di moralità da rilasciarsi dal proprio Sindaco,
- d) certificato degli studi percorsi e dei servizi eventualmente prestati.

Art. 142.

Per l'esame dei concorrenti il Prefetto nominerà un'apposita Commissione, della quale sarà presidente l'Ingegnere-capo governativo della provincia.

Art. 143.

L'esame di concorso si aggirerà sulle materie seguenti:

- a) saggio di calligrafia;
- b) aritmetica elementare;
- c) compilazione di rapporti;
- d) compilazione di note di operai, di fogli settimanali e di giornali per lavori in corso di esecuzione;
- e) rilievo di sezioni;
- f) misurazione e calcolazione della superficie e del volume, di figure e solidi più comuni e semplici;
- g) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici di terra, di legno e di pietrame; qualità da richiedersi nei materiali;
- h) provvedimenti immediati da prendersi in caso di pericolo di un argine;
- i) disposizioni di leggi e regolamenti sulla polizia fluviale;
- l) tenuta dei conti del materiale.

Art. 144.

Secondo il risultato dell'esame di concorso, la Commissione classificherà i concorrenti per ordine di merito, ed il Prefetto, sentito l'Ispettore di circolo, procederà quindi alla nomina, tenendo calcolo ancora delle loro qualità fisiche e morali. A circostanze pari verrà prescelto chi servì lodevolmente nell'Esercito nazionale.

Copia del verbale di classificazione e del decreto di nomina sarà mandata al Ministero.

Art. 145.

I Sotto-custodi avranno lo stipendio annuo di lire 600, pagabili in rate e soggetti a ritenuta a termini dell'articolo 134. Qualora vengano occupati in rilievi e ad assistere all'esecuzione dei lavori ad una distanza maggiore di due chilometri dal luogo di loro residenza, avranno diritto alla indennità giornaliera di lire due finchè restino nel loro tronco, e di lire tre quando vengano temporaneamente occupati in altro tronco, purchè però l'occupazione duri almeno sei ore.

In tempo di piena pel servizio complessivo diurno e notturno avranno doppia indennità nella misura anzidetta.

Art. 146.

I Sotto-custodi hanno diritto di alloggiare nei magazzini idraulici, dove ci sono, e dove mancano riceveranno l'indennità annua di lire 200.

Art. 147.

Il disposto dall'articolo 139 è applicabile anche ai Sotto-custodi.

CAPO III.

Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Guardiani.

Art. 148.

La scelta dei Guardiani dovrà essere fatta fra soggetti di conosciuta attitudine, di condotta irreprensibile, di complessione robusta, di età non minore di anni 21, nè maggiore di 35 anni, e che sappiano leggere e scrivere.

A parità di circostanze verranno preferiti i militari congedati, e chi siasi lodevolmente comportato da capo-posto in tempo di piena.

Art. 149.

La nomina dei Guardiani, col previo *nulla osta* del Prefetto, si farà dall'Ingegnere capo della provincia, il quale rilascerà loro una semplice lettera.

Questa lettera, oppure il libretto di servizio, di cui all'articolo 34, valgono per far riconoscere la loro qualità tanto dalle Autorità quanto dai privati.

Art. 150.

Il salario mensile del Guardiano sarà di lire 45.

Non avrà diritto ad ulteriore e speciale compenso se non quando sia comandato a prestare servizio *in tempo di notte* durante la piena od in altra straordinaria circostanza; in tal caso riceverà due lire per ogni notte di effettivo servizio prestato.

Art. 151.

Per le contravvenzioni contro il disposto della polizia fluviale accertate dai Guardiani, un terzo dell'ammontare riscosso delle pene pecuniarie spetterà al Guardiano od ai Guardiani che le hanno scoperte e denunziate.

Art. 152.

Il Guardiano non ha diritto a pensione o ad indennità per collocamento a riposo.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 153.

Sono conservati nell'ufficio di Guardiani quelli che sotto questo nome, sotto quello di Cantoniere od altro, e con attribuzioni corrispondenti abbiano finora prestato lodevole servizio.

Art. 154.

Sono parimente confermati in Sotto-custodi quelli che finora dettero saggio di capacità e zelo nell'esercizio delle loro incumbenze.

All'epoca dell'attivazione del presente Regolamento potranno essere classificati Sotto-custodi quegli individui i quali, benchè si trovino avere il titolo di Custodi o di Assistenti, manchino però delle cognizioni e dei requisiti voluti pel grado di Custode.

Art. 155.

Sono altresì confermati nell'ufficio loro quei Custodi che abbiano dato saggio di capacità e zelo nell'esercizio delle rispettive incumbenze, quando però il loro numero non ecceda il bisogno.

Art. 156.

Sono conservati i Manovratori dei sostegni erariali, coi loro attuali diritti, obblighi ed assegnamenti.

Art. 157.

Sono pure conservati i Manovratori delle chiaviche, coi diritti che hanno attualmente.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SEZIONE
FIUME O TORRENTE TRONCO

Servizio idraulico

REGISTRO

delle osservazioni idrometriche quotidiane.

Idrometro N°

Incomincia il giorno 18 : . .
Termina il giorno 18 . .

Avvertenza. La massima piena del fiume suddetto finora conosciuta è quella del giorno
. 18 in cui il pelo d'acqua arrivò a metri sopra *zero* dell'idro-
metro, ossia sopra il livello di *magra ordinaria*.

NB. Alle pagine interne del registro si dà la disposizione qui retro indicata.

Dimensione del presente modello: Larghezza metri 0, 22
Altezza 0, 33

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI IDROMETRICHE QUOTIDIANE

fatte nel tronco del fiume all'idrometro N° lo zero del quale, corrisponde
al livello di magra ordinaria, trovansi metri sotto il (capo stabile di riferimento).

Mese di gennaio										Anno 18 . . .	
GIORNO	PELO D'ACQUA OSSERVATO									OSSERVAZIONI	
	alle ore		alle ore		alle ore						
	sotto zero	sopra zero	sotto zero	sopra zero	sotto zero	sopra zero					
	M. C.	M. C.	M. C.	M. C.	M. C.	M. C.					
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

Camera dei deputati
Archivio storico

N° _____

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
 PROVINCIA DI _____

Servizio Idraulico Generale

Fiume o Torrente _____ Argine _____ (destro
 o sinistro)

LIBRETTO DEL GUARDIANO

N. N. (casato, nome e patronimico) *


nominato il giorno _____ 187
 domiciliato a _____
 applicato a **TRONC** N° _____ dell'argine sud detto.

_____ addi _____ 187 _____

L'Ingegnere Capo Governativo
 N. N.

**Sigillo
 d'Ufficio**

AVVERTENZA: Al presente si allega altro libretto in cui vi sono tutte le istruzioni inerenti al servizio del guardiano. — Veggasi modello N° 2 *bis*.



Camera dei deputati
Archivio storico

NB. Tutti i fogli interni avranno la distribuzione qui retro indicata.

Dimensioni del presente modello: Larghezza metri 0,23
 Altezza " " 0,185

(1)

DATA ED ORA DELLA VISITA	OSSERVAZIONI SUI LAVORI E SULLA CONDOTTA DEL GUARDIANO	ORDINE ED ISTRUZIONI CHE VENGONO LASCIATE AL GUARDIANO	FIRMA E CARATTERE DEL VISITATORE
	<p>NB. Si fa un breve cenno dei lavori ai quali assiste il guardiano al momento della visita, s'indicano quelli da esso fatti dopo la visita precedente e la diligenza usata nell'eseguirli, come pure la sua condotta in ciò che concerne la generalità del servizio.</p>		

(2)




 Camera dei deputati

 Archivio storico

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
 PROVINCIA DI

Servizio Idraulico Generale

Fiume o Torrente Argine (destro
 o sinistro)

ISTRUZIONI

ad uso dei guardiani idraulici, ed in particolare per quello applicato a
 TRONC N° . . . del corso d'acqua suddetto.

NB. — Questo libretto ha . . . pagine numerate in ordine progressivo.
 *add*

L'Ingegnere Capo Governativo
 N. N.

Sigillo
 d'Ufficio

Dimensioni del presente modello: Larghezza metri 0 13
 Altezza " 0 185

Questo libretto dovrà contenere tutte le istruzioni riflettenti il servizio attribuito al guardiano, e quindi

A) I seguenti articoli del Regolamento:

Dall'articolo 26 all'articolo 41, ossia tutto il Capo IV del Titolo I,
Articolo 42, secondo alinea,
Articolo 59, prima metà.

Articolo 69,

Dall'articolo 117 all'articolo 122,


Dall'articolo 148 all'articolo 152,

Articolo 153,

Articolo 159;

B) Un elenco di tutti gli enti erariali che vengono affidati alla vigilanza del guardiano, con indicazione precisa delle cure che deve avere per ognuno;

C) La raccolta di tutte quelle disposizioni di legge, ordinanze e circolari, oltre i suddetti articoli di Regolamento, che deve conoscere il guardiano onde disimpegnare bene il suo servizio.



Camera dei deputati

Archivio storico

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SEZIONE
FICME O TORRENTE TRONCO

Servizio Idraulico Generale

GIORNALE

dei lavori
divisati nel progetto tecnico. (data)
ed assunti dall'Impresa
per contratto (data) stipulato dal
e reso esecutorio con Decreto. (data) del (Autorità)
registrato alla Corte dei conti addì Reg.º
Dec.º Fin.º a carte

Data della consegna all'Impresa
Termine fissato nel contratto

NB. — Questo Giornale ha pagine numerate in ordine progressivo.

. addì 18

L'Ingegnere Capo Governativo
N. N.



IL CUSTODE IDRAULICO
N. N.

L'INGEGNERE DI SEZIONE
N. N.

L'INCARICATO DELLA SORVEGLIANZA
N. N.

NB. — Tutti i fogli interni hanno la distribuzione qui retro indicata.

Dimensioni del presente modello: Larghezza metri 0 25
Altezza 0 37

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI

SEZIONE

FIUME O TORRENTE

TRONCO

STATO SETTIMANALE (primo,
secondo
ecc.)

dei lavori (testo del progetto tecnico)
 appaltati all'Impresa mediante contratto (data)
 per il prezzo di L. delle quali per lavori a corpo L., e per lavori a misura L.
 I lavori sono diretti dall'Ingegnere

Indicazione delle somministrazioni e dei lavori fatti dall'Impresa dal 187 al 187									
OPERAI	MATERIALI	CENNO DELLE OPERE ESEGUITE	Quantità	PREZZO unitario		IMPORTO DEI LAVORI APPALTI			
				Lire	C.	A MISURA		A CORPO	
						Lire	C.	Lire	C.
				Somma . . . L.					
				Totalità . . . »					

OSSERVAZIONI DESUNTE DAL GIORNALE

RISPETTO AL TEMPO UTILE ASSEGNATO	IN MERITO ALLE PRESTAZIONI DELL'IMPRESA
Data della consegna Tempo accordato giorni . . . (continui o lavorativi) . . . N° Pr oroga accordata dal . . . (data e numero) . . . » Totale . . . N° Giorni abbuonati, come dal precedente settimanale. N° Se ne abbuonano nel presente . . . » Abbuonati in complesso N° Sommano giorni . . . N° Giorni trascorsi dal dì della consegna. » Restano giorni utili N°	a) Si riassumono tutte le osservazioni per qualsiasi titolo di merito o demerito, fatte all'Impresa nel corso della settimana dall'Ingegnere Capo, dall'Ingegnere di Sezione, dal Custode, o dal Sorvegliante delegato. b) Si dichiara il grado d'avanzamento dei lavori, esprimendolo in centesime parti del totale.

 Dimensioni del presente modello: Larghezza metri 0 22
 Altezza " 0 33,

Data a addì 187 . . .

Il Sorvegliante incaricato
N. N.

All'Ingegnere di Sezione

Signor

Addì

IL SORVEGLIANTE

N. N.

Visto, il sottoscritto si prega trasmettere il presente Settimanale
all' *Ufficio Tecnico Governativo di*
col seguente parere



Camera dei deputati

Addì 187

L'INGEGNERE DI SEZIONE

N. N.

Archivio storico

Voto dell'Ingegnere Capo Governativo

Addì 187

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SEZIONE
FIUME O TORRENTE TRONCO

Servizio Idraulico

REGISTRO

delle osservazioni idrometriche in corso di piena

Idrometro N°

Incomincia il giorno 18 . .

Termina il giorno 18 . .

AVVERTENZA — La massima piena del fiume suddetto finora conosciuta è quella del giorno
18 . . in cui il pelo d'acqua arrivò a metri sopra *zero*, ossia sopra il
livello di *magra ordinaria*.

NB. Alle pagine interne del registro si dà la disposizione qui retro indicata.
Dimensioni del presente modello : Larghezza metri 0,22
Altezza " 0,53



Camera dei deputati
Archivio storico

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI

REGISTRO delle osservazioni idrometriche in corso di piena

fatte nel tronco del fiume all'idrometro N° lo zero del quale, corrispondente al livello di magra ordinaria, trovasi metri sotto il (capo-stabile di riferimento)

Anno 18		Mese di												
O RE	GIORNO	Pelo d'acqua sopra zero	GIORNO	Pelo d'acqua sopra zero	GIORNO	Pelo d'acqua sopra zero	GIORNO	Pelo d'acqua sopra zero	GIORNO	Pelo d'acqua sopra zero	GIORNO	Pelo d'acqua sopra zero	GIORNO	Pelo d'acqua sopra zero
		metri cent.		metri cent.		metri cent.		metri cent.		metri cent.		metri cent.		metri cent.
1	antim.													
1,30'	"													
2	"													
2,30'	"													
3	"													
3,30'	"													
4	"													
4,30'	"													
5	"													
5,30'	"													
6	"													
6,30'	"													
7	"													
7,30'	"													
8	"													
8,30'	"													
9	"													
9,30'	"													
10	"													
10,30'	"													
11	"													
11,30'	"													
12	merid.													
12,30'	nom.													
1	"													
1,30'	"													
2	"													
2,30'	"													
3	"													
3,30'	"													
4	"													
4,30'	"													
5	"													
5,30'	"													
6	"													
6,30'	"													
7	"													
7,30'	"													
8	"													
8,30'	"													
9	"													
9,30'	"													
10	"													
10,30'	"													
11	"													
11,30'	"													
12	mezzan.													
12,30'	antim.													

Camera dei deputati
Archivio storico

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI

SERVIZIO IDRAULICO

**Corriere a (piedi
cavallo) per servizio di piena**..... (Fiume o Torrente
Sezione
Tronco) Addì 18 ..*Il Corriere* N. N. parte da qui alle ore
con plico urgente segnato col N° diretto alN. N. (Cognome, nome e carattere
di chi spedisce il corriere)

..... addì 18 ..

Ricevuto il plico sopraindicato alle ore viene
rispedito il corriere con altro plico portante il N° diretto
al

N. N.

..... addì 18 ..

Giunto il corriere di ritorno, col plico suddetto, alle ore
e siccome il viaggio fra andata e ritorno fu di chilometri
a L. al chilometro, così gli si compete l'importo di lire

N. N.

..... addì 18 ..

L'Agente Pagatore signor è autorizzato di pagare
il suddetto importo a N. N.

L'Ingegnere di Sezione

N. N.

Per Quitanza

..... addì 18 ..

Visto — Il Custode

N. N.

Il Corriere

N. N.

Testimoni al pagamento } N. N.

N. N.

A	B	C																																				
<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:80%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right;">Il Sotto-Custode</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti			<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:60%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> <th style="width:10%;">Prezzo unitario</th> <th style="width:20%;">Importo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:right;">Totale L.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center;">Il Sotto-Custode N. N. Il Fornitore N. N.</p> <p style="text-align:center;">Addi 18</p> <p>Certifico verificata la somministrazione di cui sopra.</p> <p>Visto, Il Custode N. N. Il Sotto-Custode N. N.</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo			Lire Cent.	Lire Cent.					Totale L.				<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:60%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> <th style="width:10%;">Prezzo unitario</th> <th style="width:20%;">Importo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:right;">Totale L.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center;">Il Sotto-Custode N. N. Il Fornitore N. N.</p> <p style="text-align:center;">(Veggasi retro)</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo			Lire Cent.	Lire Cent.					Totale L.			
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti																																					
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo																																			
		Lire Cent.	Lire Cent.																																			
Totale L.																																						
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo																																			
		Lire Cent.	Lire Cent.																																			
Totale L.																																						
<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:80%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right;">Il Sotto-Custode</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti			<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:60%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> <th style="width:10%;">Prezzo unitario</th> <th style="width:20%;">Importo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:right;">Totale L.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center;">Il Sotto-Custode N. N. Il Fornitore N. N.</p> <p style="text-align:center;">Addi 18</p> <p>Certifico verificata la somministrazione di cui sopra.</p> <p>Visto, Il Custode N. N. Il Sotto-Custode N. N.</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo			Lire Cent.	Lire Cent.					Totale L.				<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:60%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> <th style="width:10%;">Prezzo unitario</th> <th style="width:20%;">Importo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:right;">Totale L.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center;">Il Sotto-Custode N. N. Il Fornitore N. N.</p> <p style="text-align:center;">(Veggasi retro)</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo			Lire Cent.	Lire Cent.					Totale L.			
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti																																					
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo																																			
		Lire Cent.	Lire Cent.																																			
Totale L.																																						
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo																																			
		Lire Cent.	Lire Cent.																																			
Totale L.																																						
<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:80%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right;">Il Sotto-Custode</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti			<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:60%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> <th style="width:10%;">Prezzo unitario</th> <th style="width:20%;">Importo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:right;">Totale L.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center;">Il Sotto-Custode N. N. Il Fornitore N. N.</p> <p style="text-align:center;">Addi 18</p> <p>Certifico verificata la somministrazione di cui sopra.</p> <p>Visto, Il Custode N. N. Il Sotto-Custode N. N.</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo			Lire Cent.	Lire Cent.					Totale L.				<p>Libro N°</p> <p style="text-align:center;">CORPO REALE DEL GENIO CIVILE</p> <p>Provincia di Sezione</p> <p>Fiume o Torrente Tronco</p> <p style="text-align:center;">Servizio di piena</p> <p style="text-align:center;">. addi 18</p> <p style="text-align:center;">BUONO</p> <p>per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:60%;">Indicazione degli oggetti requisiti</th> <th style="width:10%;">Prezzo unitario</th> <th style="width:20%;">Importo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> <td style="text-align:center;">Lire Cent.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:right;">Totale L.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center;">Il Sotto-Custode N. N. Il Fornitore N. N.</p> <p style="text-align:center;">(Veggasi retro)</p>	Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo			Lire Cent.	Lire Cent.					Totale L.			
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti																																					
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo																																			
		Lire Cent.	Lire Cent.																																			
Totale L.																																						
Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario	Importo																																			
		Lire Cent.	Lire Cent.																																			
Totale L.																																						

AVVERTENZA — La parte A resta presso il funzionario che ordina la somministrazione. Le parti B e C vengono consegnate al fornitore per gli usi di cui all'art. 33 del Regolamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI

SERVIZIO IDRAULICO

PAGAMENTO DELLE SPESE

nelle ricorrenze di piena dei fiumi e torrenti
amministrati dallo Stato

CAPITOLATO GENERALE

Art. 1.

L'appalto ha per oggetto il servizio del pagamento delle spese *Oggetto dell'appalto.*
che nell'eventualità di piena possono occorrere nel circondario
idraulico di _____ per la guardia e difesa de' corsi d'acqua
in amministrazione dello Stato.

L'appaltatore assume la denominazione di Agente Pagatore; le
somme all'uopo necessarie verranno all'Agente Pagatore anticipate
a cura dell'ingegnere capo governativo, in quella misura che volta
per volta sarà da esso secondo i bisogni ordinato; l'agente dovrà
renderne conto con le norme e nel modo qui appresso indicati.

Art. 2.

L'appalto si fa per asta pubblica col metodo dei *partiti segreti*
ed a diminuzione del *massimo* del premio stabilito al seguente
articolo 21. — Viene deliberato al migliore offerente.

Modo d'appalte
e ribasso d'asta.

Art. 3.

Condizioni
d'ammissibilità
all'asta.

Qualunque concorrente può essere ammesso a far partito all'asta, purchè munito d'un certificato dell'ingegnere capo governativo.

Ogni attendente all'impresa dovrà depositare presso l'ufficio ove si terranno gl'incanti la somma di lire (lire) in numerario, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta. Tali somme verranno restituite dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'Amministrazione sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto, e prestata dal deliberatario medesimo la cauzione definitiva.

Art. 4.

Cauzione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire (lire), la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario od anche in titoli del Debito pubblico dello Stato al valore di Borsa.

Al termine del contratto la detta cauzione verrà restituita all'imprenditore appena sieno approvati i resoconti di tutte le anticipazioni fattegli dalla pubblica Amministrazione.

Qualora nell'atto di deliberamento il deliberatario non si trovasse in grado di stipulare il contratto definitivo, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta.

Art. 5.

Documenti
da annettersi
al contratto

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto.

Art. 6.

Spese d'asta
e di contratto.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto di bollo, di registro, e quelle infine per le copie del contratto, sono a carico dell'imprenditore.

Art. 7.

Qualunque sia il numero di soci nell'impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo d'appalto e nell'esecuzione del medesimo, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti e particolari di ogni sorta, dipendenti dall'impresa medesima.

Inammissibilità
di più deliberari.

Art. 8.

È vietato il subappalto così totale che parziale, come pure qualunque cessione di credito, senza il previo regolare assenso della stazione appaltante.

Divieto
di subappalto.

Art. 9.

Sarà obbligo del deliberatario di delegare appositi ed idonei *commessi* con la residenza legale nei luoghi fissati all'articolo del presente capitolato, acciò il pagamento delle spese di piena di cui trattasi si effettui nel modo più regolare e nel tempo più breve possibile.

Commessi
dell'impresa.

Tali commessi dovranno essere di piena soddisfazione dell'ingegnere-capo, il quale all'occorrenza potrà ordinare la sostituzione di uno ed anche di tutti, ed il deliberatario dovrà immediatamente prestarvisi.

La responsabilità verso la pubblica Amministrazione per tutte le somme accordate in anticipazione, resterà sempre nel solo deliberatario con cui venne stipulato il contratto.

Art. 10.

L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l'agente pagatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga a qualsiasi modo agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Rescissione
del contratto

In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento delle prestazioni fatte regolarmente, e sarà responsabile del danno

proveniente all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio dell'incarico appaltato.

Art. 11.

Domicilio legale
dell'appaltatore.

L'appaltatore deve avere od eleggere il suo domicilio legale nel luogo di residenza dell'ingegnere capo governativo. Se il domicilio sarà eletto, dovrà ivi avere persona, nota od accetta all'ingegnere capo, che lo rappresenti.

Art. 12.

Attivazione
dei commessi.

In qualunque stagione, appena riceva avviso dall'ingegnere capo che le piene fluviali stanno per incominciare, sarà obbligo dell'appaltatore di attivare i *commessi*, di cui all'articolo 9, nelle sezioni del circondario che gli verranno indicate, rimossa qualsiasi eccezione in contrario.

Art. 13.

Spese da soddisfarsi
dall'Agente pagatore.

L'agente pagatore sarà tenuto a soddisfare le spese seguenti :

- a) Le mercedi dei villici che sono chiamati e posti in attività per la guardia dei fiumi ;
- b) Le mercedi degli operai che fossero egualmente chiamati per urgenti lavori ;
- c) Le mercedi dei *messi* o *corrieri*, a piedi od a cavallo ;
- d) Le mercedi degli *osservatori* agli idrometri (articolo 60 del regolamento di custodia), e dei *sorveglianti* ai magazzini idraulici (articolo 114 del regolamento) ;
- e) Le spese di *pane* e di *vino* che in qualche straordinaria circostanza di lavoro pericoloso o troppo prolungato vengono somministrati ai villici di guardia ed operai ;
- f) Le spese per mezzi di trasporto degli oggetti tratti dai magazzini idraulici o dai luoghi in cui vengono requisiti ;
- g) Le competenze d'alloggio del personale addetto alla vigilanza e difesa idraulica nei luoghi ove mancano i casotti di guardia ;

h) Le spese per requisizioni d'animali onde far coronelle o soprastogli sulle sommità degli argini ;

i) Le spese d'acquisto dei generi eventualmente necessari per la immediata difesa, se mancasse il magazzino idraulico e non vi fosse speciale fornitore ordinario ;

l) Le spese per lumi e combustibili, qualora venissero a mancare le ordinarie provviste dei magazzini idraulici, e non vi fosse provveditore ;

m) Le somme dovute ai cottimanti di quei lavori urgentissimi che accadesse di dovere eventualmente eseguire per la difesa di qualche località ;

n) Le spese per stampe di avvisi, di stati nominativi, ecc., occorrenti per il servizio di piena.

Art. 14.

Restano però escluse dal pagamento le indennità (tanto giornaliere quanto di viaggio) spettanti agli impiegati della pubblica Amministrazione superiori che subalterni, come pure le spese per occupazioni stabili e temporanee, e per guasti di suolo e soprasuolo a danno della proprietà privata.

Spese il cui pagamento è escluso.

Art. 15.

Per soddisfare le mercedi ai villici ed operai, agli osservatori degli idrometri ed ai sorveglianti ai magazzini idraulici, di cui agli alinea a, b e d del precedente articolo 13, dovrà l'agente pagatore di volta in volta ricevere particolari stati nominativi compilati e firmati dal sotto-custode, vidimati dal custode idraulico e muniti dell'ordine di pagamento dall'ingegnere di sezione (modello n° 9 del regolamento). Per la competenza dei corrieri, di cui al capoverso c dello stesso articolo 13, si farà uso dello stampato modello n° 6, e per le spese di cui al capoverso m occorrerà che l'ordine di pagamento sia vidimato anche dall'ingegnere-capo governativo, o da chi lo rappresenta. Per le altre spese si farà uso di Buoni, giusta il modello n° 7 del regolamento.

Precauzioni
pei pagamenti.

A tali pagamenti assiste sempre personalmente anche il custode o sotto-custode, o chi è incaricato di farne le veci, e, potendolo, vi

assiste eziandio l'ingegnere di sezione. Al pagamento delle guardie e degli operai dovranno assistere eziandio due dei capi-guardia o dei villici che sappiano leggere e scrivere: dai quali, in calce degli *stati* relativi, sarà fatta dichiarazione di aver veduto effettuare i pagamenti delle somme ed agli individui indicati negli *stati* stessi.

Art. 16.

Tempo e luogo in cui debbono farsi i pagamenti.

Salvo i casi di circostanze eccezionali, i pagamenti debbono essere fatti per lo meno ogni settimana e sempre direttamente in mano dei singoli creditori. A questo fine il *pagatore*, a tempo opportuno, per mezzo del sotto-custode, deve far sapere agli interessati il giorno, l'ora ed il luogo nel quale egli si troverà a loro disposizione.

Per il pagamento delle guardie ed operai il luogo dovrà essere il più prossimo possibile alla linea di vigilanza, e nei casi eccezionali, sopra richiesta del sotto-custode, l'agente pagatore o suo incaricato dovrà recarsi eziandio sul posto di guardia.

Art. 17.

Pratiche per avere le somme in anticipazione dall'ingegnere-capo.

Per avere le somme al luogo necessario l'agente pagatore si terrà in continua corrispondenza con gli ingegneri di sezione, secondo le norme stabilite all'articolo..... Nel caso di ritardo degli assegni sarà tenuto ad anticipare del proprio fino alla concorrenza di lire (L.), per le quali non potrà pretendere alcun compeaso speciale, se viene rimborsato entro quindici giorni, ed avrà diritto all'interesse del sei per cento in ragione di anno, se succedesse un ritardo maggiore da parte della stazione appaltante.

Art. 18.

Termine per la produzione del rendiconto.

Tosto che sia levata la guardia l'agente pagatore si occuperà del *Rendiconto* delle anticipazioni avute, riversando prima in Tesoreria le somme avanzategli. Questo *Rendiconto* dovrà essere compiuto e prodotto all'ufficio del Genio civile non più tardi di giorni dieci dal termine dei lavori intrapresi durante la piena, sotto comminatoria di lire venti (L. 20) di multa per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Art. 19.

Il detto *Rendiconto* consisterà in una dimostrazione generale (modello n° 11 del regolamento) delle somme avute, contrapponevoli di fronte i pagamenti effettuati per ogni Sezione del Circondario idraulico, in guisa che a colpo d'occhio si rilevi il pareggio fra il *dare* e l'*avere*, calcolate anche le indennità spettanti al pagatore, di cui si dirà all'articolo 21.

A questo rendiconto sinottico debbono allegarsi gli *stati* dimostrativi delle spese soddisfatte nelle singole sezioni del circondario (modello n° 10 del regolamento), i quali sono poi corredati dei documenti originali giustificativi accennati all'articolo 15 del presente capitolato: avvertendo che, ove trattisi di cottimi, converrà unirvi anche le scritture od atti di sottomissione e liquidazioni finali che all'uopo fossero stati stesi dall'ingegnere-capo od ingegnere di sezione in concorso del cottimante.

Norme e documenti per il resoconto.

Art. 20.

Verrà esclusa dal *Rendiconto* e rimarrà a carico personale dell'Agente pagatore qualunque somma il cui pagamento non fosse avvenuto per titoli e con tutte le avvertenze sopra specificate.


Responsabilità dell'Agente nei pagamenti.

Art. 21.

Per le sindacate prestazioni personali verrà corrisposto all'agente pagatore un *aggio* o premio del per cento sul montare delle somme che da esso saranno realmente pagate in ogni piena.

Corrispettivo spettante all'Agente pagatore.

Riceverà inoltre l'indennità di *centesimi venticinque* il chilometro per tutte le distanze che egli od i suoi *commessi*, sopra ordine degli uffiziali governativi, fossero tenuti a percorrere fuori dei luoghi fissati per *centri di residenza onde effettuare i pagamenti*, come verrà indicato all'articolo — Se lungo la linea da percorrersi vi fosse una ferrovia verrà rimborsato il prezzo del posto di seconda classe. Per queste spese di trasferimento non si abbuona alcun aggio.



Art. 22.

Tutte le stampe di cui l'agente pagatore è obbligato a valersi per le rese di conto anzidette gli verranno fornite dall'Ufficio governativo del Genio Civile.

CAPITOLI PARTICOLARI.

Art. 23.

N. B. Fra i capitoli particolari dovrà comprendersi l'indicazione della *residenza centrale dei singoli commessi* (vedasi articolo 12), e le norme di corrispondenza cogli ingegneri di sezione, tanto per avere le somme occorrenti per soddisfare le spese (vedasi articolo 17), quanto per le altre emergenze di servizio.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

G. GADDA.



Camera dei deputati
Archivio storico

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SEZIONE

FIUME O TORRENTE TRONCO

Servizio di piena


Attivazione della Guardia *addì* 18 ..

STATO NOMINATIVO

delle Guardie e degli Operai che nel Tronco suddetto vennero assunti in attività di servizio e mantenuti nei giorni entroindicati sotto la direzione dell'Ingegnere di Sezione, signor e coll'immediata sorveglianza del Custode idraulico e Sotto-Custode

..... *addì* 18 ..

NB. Dimensioni del presente Modello
Larghezza metri 0, 25
Altezza .. 0, 37



dei deputati
Archivio storico

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di

CIRCONDARIO IDRAULICO di

SERVIZIO DI PIENA

RESOCONTO GENERALE

delle somme avute in anticipazione dal sottoscritto AGENTE PAGATORE durante la piena del
..... (fiume o torrente) che principiò il giorno 18 ..
e terminò il giorno 18 ..

Avvertenza. — Per questo oggetto vige il contratto 18 .. stipulato dalla Prefettura di e reso esecutivo con
Ministeriale decreto del 18 .. Registrato alla Corte dei conti addì Reg.º Decr. finanz. a carte

D A R E			A V E R E				
Numero progressivo	CENNO DELLE ANTICIPAZIONI AVUTE	IMPORTO		Allegato giustificativo	PAGAMENTI FATTI	IMPORTO	
		Lire	Cent.			Lire	Cent.
	Qui si farà menzione della data e numero di tutti i mandati ministeriali con cui vennero assegnate le anticipazioni, e del capitolo di bilancio cui si riferiscono i mandati stessi. E siccome il resoconto viene prodotto a piena finita, così vi deve sempre essere il pareggiamento perfetto del <i>Dare</i> con l' <i>Avere</i> .			A	Nella Sezione I del suddetto circond. idraul.		
				B	Nella Sezione II id.		
				C	Nella Sezione III id.		
				D	Nella Sezione IV id.		
				E	Nella Sezione V id.		
				F	Nella Sezione VI id.		
				G	Nella Sezione VII id.		
				H	Nella Sezione VIII id.		
				I	Nella Sezione IX id.		
				L	Nella Sezione X id.		
					TOTALE . . . L.		
					Aggio del . . . per cento sui pagamenti fatti, cui ha diritto a termini dell'articolo del contratto suddetto *		
				M	Indennità di trasferta dovuta al Pagatore giusta l'art. del contratto medesimo . . . *		
					TOTALE . . . L.		
				N	Versamento fatto nella R. Tesoreria provinciale, come da quietanza N° del giorno *		
					TOTALE del credito . . . L.		
					TOTALE del debito . . . L.		
Fatto a addì 18 ..							
L'Agente Pagatore N. N.							

Ufficio Centrale del Genio Civile di

N°

Ricevuto il presente resoconto addì

L'Ingegnere Capo Governativo,
N. N.

..... Addì 18 ..

Visto — Il Prefetto
N. N.

..... Addì 18 ..

Esaminato e confermato

L'Ingegnere Capo Governativo


N. N.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI

RESOCONTO GENERALE COMPARATIVO

tra le anticipazioni avute dal Ministero e le spese occorse nel suddetto Circondario idraulico per la guardia e difesa istantanea dei fiumi e torrenti amministrati dallo Stato, durante la piena, incominciata il giorno
 18 . . . e finita il giorno 18 . . .

DARE							AVERE													
Numero progressivo	ASSEgni IN ANTICIPAZIONI FATTE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI						FIUME o TORRENTE	Categorie cui appartiene	Ammontare delle spese occorse IMPORTO L. - C.	PAGAMENTI EFFETTUATI		RESIDUO A PAGARSI								
	MANDATO		BILANCIO			IMPORTO				TITOLO	IMPORTO	TITOLO	IMPORTO							
	Data	Numero	Capitolo	Articolo	Esercizio	L.				C.	L.	C.	L.	C.						
																				
TOTALE . . . L.																				

Dall' Ufficio Centrale di

Addi 18 . . .

Addi 18 . . .

L'Ingegnere Capo Governativo

Visto: Il Prefetto

N. N.

N. N.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI

SEZIONE

FIUME O TORRENTE

TRONCO

Servizio idraulico generale *


REGISTRO

delle variazioni negli effetti erariali custoditi nel Magazzino idraulico

di dal 1° gennaio 18 . . al 18 . .

NB. Questo registro ha N° pagine numerate in ordine progressivo

Ad di 18 . .



Camera dei deputati

Archivio storico



L'Ingegnere-Capo Governativo

N. N.

NB. Tutte le facciate interne di questo Registro avranno la disposizione qui retro indicata.

Dimensioni del modello presente: Larghezza metri 0,25.
Altezza 0,37.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

ANNO 18 . . .

PROVINCIA DI

Magazzino idraulico di

ENTRATA					USCITA						
DATA	INDICAZIONE DEGLI EFFETTI e dell'ordine da cui dipende la consegna in magazzino	Qualità		Valore	Firma del Sotto-custode e di chi fa la consegna in magazzino	DATA	INDICAZIONE degli effetti e dell'ordine a cui è dovuta la sortita	Qualità		Valore	Firma del ricevente e controlfirma del Sotto-custode
		se nuovi ed usati	Lire	C.				attribuito nell'inventario modello n° 14	se nuovi ed usati	Lire	

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SEZIONE
FIUME O TORRENTE TRONCO

Servizio idraulico generale

INVENTARIO

degli effetti erariali custoditi nel magazzino idraulico
di

NB. Questo registro ha pagine N° numerate con ordine progressivo.

Incomincia dal giorno 18

..... addì 18

L'INGEGNERE CAPO GOVERNATIVO
N. N.

Sigillo
d'Ufficio

AVVERTENZA. Questo stesso modello serve anche per gl'inventari che *trimestralmente*
vengono trasmessi all'Ufficio centrale del Genio Civile e *semestralmente*
al Ministero.

Dimensioni del modello: Larghezza metri 0, 25.
Altezza " 0, 37.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SEZIONE
FIUME O TORRENTE TRONCO

Servizio di piena

REGISTRO

delle **Uscite** ed **Entrate** in corso di piena, degli effetti erariali
custoditi nel Magazzino Idraulico di

NB. Questo Registro consta di pagine N° numerate in ordine progressivo.
Incomincia dal giorno 18

Adde 18

L'Ingegnere-Capo governativo

N. N.

Sigillo
d'Ufficio

Avvertenza -- Il Capo-guardia deve presentarsi al Magazzino con un biglietto della forma qui contro indicata. Il Sorvegliante delegato truttiene, per propria garanzia, la parte B, e restituisce la parte A al Capo-guardia, dopo avervi scritto a terzo il numero e la qualità degli effetti che contemporaneamente gli consegna. Il Capo-guardia deve conservare il biglietto restituitogli, per la controlloria, da farsi a piena finita.

A		B	
CORPO REALE DEL GENIO CIVILE		CORPO REALE DEL GENIO CIVILE	
Provincia di		Provincia di	
Flume	Tronco	Flume	Tronco
Servizio di piena		Servizio di piena	
Il Sorvegliante del magazzino idraulico di è autorizzato di consegnare al Capo-guardia i seguenti oggetti per uso del tronco suddetto.		Il Sorvegliante del magazzino idraulico di è autorizzato di consegnare al Capo-guardia i seguenti oggetti per uso del tronco suddetto.	
Numero	Indicazione degli oggetti	Numero	Indicazione degli oggetti
Adde 18 Il Sotto-Custode N. N.		Adde 18 Il Sotto-Custode N. N.	

NB. Le facciate interne di questo registro avranno tutte la forma qui retro indicata.

Dimensioni del presente modello: Larghezza metri 0,25
Altezza " " 0,37

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE


PROVINCIA DI

MAGAZZINO IDRAULICO DI

REGISTRO DI CONSEGNA

durante la piena del fiume che incominciò il giorno 18 . . .

EFFETTI ESISTENTI in MAGAZZINO	<i>Per competente ordine superiore vennero consegnati al</i>										
	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	Capo-Guardia N. N.	
	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	Effetti nuovi Effetti usati Numero della polizza	
<p>NB. In questa colonna si scrivono per ordine alfabetico tutte le qualità di effetti che vi sono in magazzino onde nelle colonne seguenti si possa con la maggiore sollecitudine registrare il numero di quelli che accade di dover consegnare ad ogni ricerca in corso di piena.</p>											



Camera dei deputati
Archivio storico

Adli 18 . . . L'INCARICATO ALLA SORVEGLIANZA
N. N.

Avvertenza — A piena finita il Sotto-Custode si accerta della regolare riconsegna degli effetti, dei degni e perdite avvenute ed in calce al presente registro vi fa la seguente dichiarazione:

Finita la piena ed ordinato quest'oggi dall'Ingegnere di Sezione il bonziamento della guardia e sono restituiti nel magazzino tutti gli effetti che come sopra erano sortiti, senza le differenze particolareggiate nel registro modello N° 13 a pagina

Visto — Il Custode N. N. Il Sotto-Custode N. N.

INDICE

TITOLO I.

Custodia degli argini, fiumi e torrenti.

	Pag.
CAPO I. — Divisione degli argini in tronchi e disposizioni relative	3
II. — Doveri dei Custodi	4
III. — Doveri dei Sotto-custodi	6
IV. — Doveri dei Guardiani	8

TITOLO II.

Assistenza alla compilazione dei progetti e vigilanza all'esecuzione dei lavori.

CAPO I. — Assistenza alla compilazione dei progetti	12
II. — Vigilanza all'esecuzione dei lavori	<i>ivi</i>

TITOLO III.

Servizio di guardia in tempo di piena.

CAPO I. — Disposizioni preliminari pel servizio di guardia	15
II. — Attivazione della guardia e misure di sicurezza	18
III. — Provvedimenti in caso di pericolo	20
IV. — Congedo della guardia, rilievi e rapporti generali	22

TITOLO IV.

Spese di pieno, loro amministrazione e rendiconto	24
---	----

TITOLO V.

Dei magazzini idraulici e custodia degli effetti che vi si contengono	27
---	----

TITOLO VI.

Accertamento delle contravvenzioni e procedure relative	29
---	----

TITOLO VII.

Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Custodi, Sotto-custodi e Guardiani.

CAPO I. — Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Custodi	32
II. — Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Sotto-custodi	34
III. — Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Guardiani	36
VI. — Disposizioni transitorie	37

ELENCO DEI MODELLI

	Pag.
MODELLO N° 1 Registro delle osservazioni idrometriche quotidiane. Art. 30 del Regolamento	39
» » 2 e 2 ^{bis} Libretto dei Guardiani. Art. 34 del Regolamento	41
» » 3 Giornale dei lavori in corso. Art. 53 del Regolamento	47
» » 4 Settimanale dei lavori. Art. 55 del Regolamento	51
» » 5 Registro delle osservazioni idrometriche in corso di piena. Articoli 60 ed 86 del Regolamento	53
» » 6 Stampato pei <i>Corrieri</i> . Art. 68 del Regolamento	55
» » 7 Libro dei buoni per la requisizione d'oggetti. Art. 93 del Regol.	57
» » 8 Capitolato, <i>Agenti pagatori</i> . Art. 97 del Regolamento	61
» » 9 Stato nominativo degli operai. Articoli 99 e 101 del Regolamento	69
» » 10 Resoconto del pagatore per ogni Sezione. Articoli 99 e 102 del Regolamento.	73
» » 11 Resoconto generale dell'agente pagatore. Art. 99 del Regolamento	74
» » 12 Rendiconto generale dell'Ingegnere governativo. Articolo 103 del Regolamento.	75
» » 13 Registro delle variazioni negli effetti erariali custoditi nel magazzino idraulico. Art. 106 del Regolamento.	79
» » 14 Inventario del Magazzino idraulico. Art. 106 e 117 del Regol.	83
» » 15 Movimento degli oggetti in piena. Art. 114 del Regolamento.	87

